



COMUNE BORGARO TORINESE
Provincia di Alessandria

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
II VARIANTE – 2015

Delibera di Consiglio Comunale n. del

Relazione Illustrativa
Relazione tecnico-sanitaria

IL SINDACO
Sig. Claudio Gambino

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch Martina Marconcini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Conato Antonio

COLLABORATRICE: Arch. Paes. Valeria Brengio

APRILE 2015
U_URB_000378_2015



INGEGNERIA

archicoop

URBANISTICA

Società Cooperativa
15060 Basaluzzo (AL) - Via Novi, 70
Tel 0143-489896 / 0143-489974 Fax 0143-1434023
E-mail: architettura@studioaisa.it

TOPOGRAFIA

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. LEGISLAZIONE VIGENTE**
- 3. NOTIZIE STORICHE E DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA RELATIVA AL CIMITERO DI BORGARO TORINESE**
- 4. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE DI BORGARO TORINESE ESISTENTE**
 - 4.1 *Cimitero storico*
 - 4.2 *Primo ampliamento del Cimitero*
 - 4.3 *Secondo ampliamento*
 - 4.4 *Il progetto di Variante al PRG cimiteriale riguardante il Secondo Ampliamento*
- 5. SUPERFICI DEL COMPLESSO CIMITERIALE E DATI STATISTICI RELATIVI AL MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE**
 - 5.1 *Superfici del complesso cimiteriale di Borgaro Torinese*
 - 5.2 *Dati statistici relativi al movimento naturale della popolazione*
- 6. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AI CAMPI DI INUMAZIONE**
- 7. INTERVENTI RELATIVI AI CAMPI DI INUMAZIONE, RETE FOGNARIA (ACQUE NERE ED ACQUE BIANCHE), FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE**
 - 7.1 *Interventi relativi ai campi di inumazione*
 - 7.2 *Rete fognaria: acque nere ed acque bianche*
 - 7.3 *Fascia di rispetto cimiteriale*

ALLEGATO 1	<i>Documentazione fotografica</i>
ALLEGATO 2	<i>Schema tipo di un blocco di loculi</i>
ALLEGATO 3	<i>Notizie storiche e documentazione autorizzativa relativa al cimitero</i>
ALLEGATO 4	<i>Relazione Geologica</i>
ALLEGATO 5	<i>Stralcio di PRG vigente di Borgaro Torinese</i>
ALLEGATO 5bis	<i>Stralcio Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRG del Comune di Borgaro Torinese</i>
ALLEGATO 6	<i>Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria</i>
ALLEGATO 7	<i>Convenzione ASL TO4 per utilizzo camere mortuarie ed obitori</i>

ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Relazione Illustrativa e Allegati Tecnici;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici:

Tavola n. 1 - *Planimetria generale dell'area cimiteriale;*

Tavola n. 2 - *Eliminazione delle barriere architettoniche - individuazione dei percorsi agibili da persone disabili;*

Tavola n. 3 - *Schema planimetrico del nuovo blocco servizi;*

Tavola n. 4 - *Schema planimetrico della camera mortuaria;*

Tavola n. 5 - *Planimetria sintetica della rete fognaria acque nere ed acque bianche*

1. PREMESSA

La “Città” di Borgaro Torinese conta 13.585 abitanti, fa parte dell’area metropolitana torinese e confina con i Comuni di Torino, Venaria Reale, Caselle Torinese e Settimo Torinese.

È rilevante la sua posizione geografica che ha prodotto un forte aumento della popolazione, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, connesso allo sviluppo dell’industria automobilistica piemontese.

Gli abitanti al 31/12/2010 erano patri a 13.502 unità confermando quindi una situazione di sostanziale stabilità nell’ultimo quinquennio.

Al 31/01/2013 Borgaro Torinese ha ceduto una parte del territorio comunale per costruire il nuovo Comune di Mappano riducendo, oltre al territorio che passa da 14,33 kmq a 11,18 kmq, anche la propria popolazione che scende a 11.723 abitanti.

Al momento, tuttavia, l’istituzione del Comune di Mappano risulta sospesa a causa del rinvio alla Corte Costituzionale della legge regionale che ha istituito il Comune di Mappano da parte del TAR Piemonte.

Il Comune di Borgaro Torinese è dotato di un cimitero urbano ubicato a nord-est dell’abitato in direzione del raccordo Autostradale Torino-Aeroporto di Caselle.

Si tratta del Cimitero storico della Città, ampliatosi in tempi successivi in ragione dell’aumento della popolazione residente. Gli ampliamenti sono stati due: il primo ampliamento, edificato a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, era pressoché saturato all’inizio degli anni novanta,

data in cui venne approvato il Piano Regolatore Cimiteriale con delibera di C.C. n. 102 del 10/11/1992.

Il Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 pianificava il secondo ampliamento costituito da due successivi lotti di intervento.

Allo stato attuale è stata realizzata una parte del primo lotto del secondo ampliamento mentre il secondo lotto, pure previsto dalla pianificazione cimiteriale e da quella generale comunale, allo stato di fatto permane nella destinazione agricola.

La presente Variante al Piano Regolatore Cimiteriale, oltre ad ottemperare ad un preciso obbligo di legge che prevede la revisione dello strumento ogni 10 anni, ha lo scopo di adeguare la pianificazione cimiteriale del 1992 alle mutate esigenze dell'utenza, variando in modo non sostanziale la previsione in allora effettuata; si adegua, inoltre, alle intervenute modifiche legislative introdotte sia a livello nazionale che regionale. La Variante avviene nel rigoroso rispetto della concezione architettonico-paesistica prefigurata dal Piano Regolatore Cimiteriale – 1992 che, condivisa anche nella presente pianificazione, tende ad una riorganizzazione spaziale del secondo ampliamento che conferma la configurazione “mista” di quello che sarà il Cimitero del prossimo decennio, salvaguardando una certa ariosità del sito e una concezione paesistica di questo. Si conferma una vasta porzione centrale a prato verde, con piantumazione di essenze sia arboree che arbustive, ed una progettazione delle parti edificate rispettosa della percezione spaziale che si intende ottenere.




Immagine satellitare del centro abitato di Borgaro Torinese



Immagine satellitare dell'area cimiteriale



Estratto catastrale fuori scala dell'area cimiteriale



Estratto fuori scala della cartografia IGM - Istituto Geografico Militare

2. *LEGISLAZIONE VIGENTE*

Di seguito si richiama la legislazione di riferimento per la formazione del Piano Regolatore Cimiteriale e per la disciplina delle aree cimiteriali:

- a. Regio Decreto 27/07/1934, n. 1.265, Testo Unico delle leggi sanitarie;
- b. D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria;
- c. L. n. 166 del 01/08/2003, art. 28 (modifica dell'art. 33 del testo Unico delle leggi sanitarie e abrogazione dei commi 3 e 4 del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1990);
- d. L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 3/2013, art. 27;
- e. Circolare 18/07/1989 n. 16/URE;
- f. D.G.R. n. 16-43718 del 14/03/1995;
- g. Nota Assessorato Assistenza Sanitaria – Regione Piemonte prot. 1867/48/767 del 17/03/1995;
- h. Regione Piemonte Nota dell'Assessorato alla Sanità prot. 7579/27.002 del 06/07/1998 (integrativa della precedente);
- i. L.R. n. 20 del 31/10/2007 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- j. L.R. n. 15 del 03/08/2011 Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche alla L.R. n. 20 del 31/10/2007;
- k. D.C.R. del 17/03/2015, n. 61-10542 articolo 14, L.R. 03/08/2011, n. 15: approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

3. *NOTIZIE STORICHE E DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA RELATIVA AL CIMITERO DI BORGARO TORINESE*

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di fornire una descrizione della documentazione esistente nel Comune che ha supportato gli ampliamenti del Cimitero originario.

Il Cimitero storico, secondo il piano regolatore Cimiteriale esistente, risale agli anni Trenta-Quaranta del secolo scorso.

- Il primo documento reperibile negli archivi comunali porta la data del **14/09/1966** ed è un **verbale di sopralluogo della Commissione Provinciale Tecnico-Sanitaria di vigilanza sui cimiteri** eseguito a seguito della D.C.C. del Comune di Borgaro Torinese n. 37 del 06/07/1966 con cui il Comune ha stabilito di acquistare appezzamenti di terreno per l'ampliamento del

Cimitero. Il verbale si conclude come segue: *“Considerato che gli appezzamenti di terreno in predicato presentano le stesse caratteristiche morfologiche di quello su cui è attualmente il Cimitero e che non si oppongono motivi di ordine igienico-sanitario, la Commissione, giudicandoli idonei, esprime parere favorevole al loro acquisto ed al conseguente ampliamento del Cimitero da destinare in parte a Campo Comune ed in parte per la costruzione di loculi, cellette ossario e tombe di famiglia.”*

- È stato reperito, altresì, il **Decreto del Medico Provinciale di Torino** che in data **24/01/1969** ha ridotto la fascia di rispetto del cimitero di Borgaro Torinese da 200 m a 150 m su tutti i lati. Il documento è corredato del verbale di sopralluogo, del parere del Consiglio Provinciale di Sanità nell'adunanza del 02/12/1968 e da un estratto cartografico della pianificazione comunale esistente all'epoca.
- **Nota del 28/05/1984 dell'ufficio del Genio Civile di Torino.** Tale nota richiama deliberazioni del C.C. del Comune di Borgaro Torinese n. 36 e 37 del 28/03/1983 nonché il progetto approvato con Decreto del Provveditore Regione OO.PP. del Piemonte in data 24/10/1968, che prevedeva la costruzione di 1.235 loculi cimiteriali e 1482 cellette ossario e approva un progetto di completamento del 1° ampliamento del Cimitero.
- Con **Delibera del Consiglio Comunale n. 238 del 29/07/1988** veniva approvato il progetto lavori di completamento loculi. Alla documentazione è allegato uno stralcio cartografico del PRGC già contenente integralmente la configurazione del cimitero (storico, I ampliamento, II ampliamento 1° e 2° lotto) e riportante la fascia di rispetto individuata dal PRG in ml. 150,00 dal perimetro del cimitero.
- Con **nota prot. 5925 del 15/12/1988 il Comune di Borgaro Torinese** trasmetteva il progetto di ampliamento del Cimitero Comunale al Servizio di Igiene Pubblica dell'Usl **n. 27 di Ciriè** che, con propria **nota n. 16058/438/UT/mb del 03/05/89, esprimeva parere favorevole** al progetto.
- Con **D.C.C. n. 102 del 10/11/1992** veniva **approvato il Piano Regolatore Cimiteriale** del Comune di Borgaro Torinese ai sensi dell'art. 55 D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
- Con **D.C.C. n. 77 del 30/11/2000** si modificava il Capitolo quarto della Relazione Tecnica del Piano Regolatore Cimiteriale e precisamente il paragrafo 2 *“Tumulazioni in edicole funerarie”* sostituendolo integralmente.

La documentazione di cui sopra è contenuta nell'Allegato 4 alla presente Relazione.

4. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE DI BORGARO TORINESE ESISTENTE

Il Cimitero attuale si configura in tre parti, nettamente distinte e coincidenti con gli ampliamenti costituiti nel tempo: il Cimitero storico, il primo ampliamento formato negli anni sessanta del secolo scorso ed il secondo ampliamento, parzialmente edificato, risalente ai successivi anni ottanta. Le tre parti del cimitero sono recintate da un muro cieco di circa 3 metri di altezza dal piano esterno di campagna.

L'accesso principale al cimitero avviene dal viale esterno, che comprende anche gli spazi destinati a parcheggio pubblico, ed è costituito da un accesso principale e da uno carrabile posti ai due lati della Chiesa esistente nel I ampliamento.

4.1 Cimitero storico

In questo cimitero sono presenti tutti i tipi di sepoltura: inumazione nel terreno, tumulazione in edicole familiari e tumulazione in colombari.

Il P.R.G. cimiteriale vigente lo descrive come costruito a partire dagli anni Trenta-Quaranta del Novecento: si presenta come un Cimitero misto costituito da un recinto di edicole familiari e colombari che racchiudono un ampio cortile destinato a campi di inumazione suddivisi in 12 riquadri di forma rettangolare e ad angoli smussati. Il cimitero storico è completamente pavimentato da autobloccanti di colore grigio.

L'area costituita dai campi di inumazione, che ricomprende anche un ossario comune centrale segnalato da una croce, è racchiusa da tre lati da edicole private, costruite secondo schemi architettonici e dimensioni disomogenee che riflettono l'epoca di costruzione e le disponibilità economiche dei concessionari e definiscono quinte molto irregolari che, tuttavia, raggiungono un equilibrio che rende l'insieme apprezzabile.


La porzione sud del Cimitero storico è destinata a colombari, suddivisi in 5 blocchi, di cui quattro addossati ai muri di cinta: un quinto è posto trasversalmente di fronte all'ingresso del cimitero.

I loculi sono disposti tutti a 6 piani con l'eccezione di un'ala sul fronte Ovest che è organizzata su cinque piani.

Non esiste un'organizzazione degli spazi verdi che qualifichi la distribuzione del cimitero: i pochi cipressi sono distribuiti in modo casuale. Gli arbusti, altrettanto casuali, costituiscono ornamento di qualche campo di inumazione.

Questa parte del Cimitero non ha subito trasformazioni nel tempo e la ritroviamo conforme a quanto descritto nel PRG cimiteriale approvato: essa è priva dei normali servizi connessi all'area cimiteriale escludendo una guardiola posta all'ingresso e un deposito di servizio.


Stralcio planimetrico del cimitero storico



4.2 Primo ampliamento del Cimitero

È stato edificato a partire dalla metà dagli anni sessanta del novecento, come risulta anche dalla documentazione autorizzativa che è stato possibile reperire (v. cap. 3 della presente relazione).

La prima considerazione rimanda alla demografia: dal 1961 al 1971 Borgaro Torinese raddoppia la propria popolazione in correlazione con lo sviluppo economico connesso a quello dell'industria automobilistica.



Chiaramente occorre pensare al soddisfacimento di una richiesta di sepolture più intensiva (correlata all'incremento di popolazione residente).


Popolazione residente ai censimenti – Dati ISTAT

Di qui nasce l'intendimento dell'Amministrazione Comunale riguardante l'acquisto di terreni e la costruzione di un numero veramente ragguardevole di loculi.

Nel Primo ampliamento del Cimitero sono presenti solo strutture dedicate a sepolture per tumulazione (edicole private e colombari): in questa porzione del Cimitero, vengono, inoltre, localizzati i servizi generali per il complesso cimiteriale (chiesa, camera mortuaria, servizi, ufficio, magazzino) nonché l'accesso principale al sito cimiteriale.

Il Piano Regolatore Cimiteriale recita:

“Per quanto riguarda le edicole private il primo ampliamento cimiteriale ha introdotto una tipologia di edicole nettamente distinta dalla tipologia del cimitero vecchio; le tombe non costituiscono cornice a campi di inumazione, non presenti, ma sono localizzate in porzione centrale in lotti di dimensione fissa di 5 metri per 6 metri.



Schema lotto tipo

L'edicola privata copre una superficie di 14 mq circa, poco meno della metà della superficie del lotto che consente quindi di residuare un passaggio tra le varie edicole di poco superiori al metro.


Questo passaggio consente la circolazione attorno alle singole edicole.

La tipologia è uniformata per tutte le edicole: le altezze sono tutte di metri 4,50; le coperture si differenziano leggermente tra le varie edicole mantenendo comunque una certa unità formale;

gli stessi materiali utilizzati per i rivestimenti esterni, pur con differenze, mantengono una certa unità di stile.

Sono presenti in totale 58 edicole private raggruppate in 4 gruppi da 10 edicole, 2 gruppi da 5 edicole, 1 gruppo da 8 edicole; in quest'ultimo gruppo posto in corrispondenza dei viali principali di accesso al cimitero i lotti di pertinenza delle singole edicole hanno una superficie leggermente superiore, circa 42 mq. La superficie coperta delle edicole è pressochè uguale a quella degli altri gruppi; a differenza delle precedenti è stato ricavato un piccolo spiazzo/marciapiede sul lato in cui è collocato l'ingresso. Anche in questo gruppo di tombe è consentito il passaggio pedonale attorno ai singoli edifici.

Estratto planimetria dei lotti



I colombari sono collocati lungo gli attuali muri di cinta oltre che lungo il muro divisorio tra il cimitero vecchio ed il primo ampliamento.

Si riconoscono due tipologie costruttive nettamente distinte: la prima corrispondente ai colombari posti lungo i lati Est,

Ovest e Sud con pilastrature in cemento che delimitano un passaggio pedonale prospiciente la parete dei loculi di larghezza pari a circa 2,50 metri; la pavimentazione è costituita da piastre di pietra; la copertura dei complessi edili è costituita da un tetto a falde inclinate (vedi foto successiva).

...

Il gruppo di colombari posti lungo il lato Nord del muro di cinta, realizzato negli ultimi anni, si presenta con una tipologia totalmente differente da quella che contraddistingue i colombari precedentemente descritti per due caratteristiche fondamentali: la prima costituita dall'utilizzo del mattone (tipo paramano) come rivestimento esterno e la seconda per la scelta di una copertura piana che consente, tra l'altro, di dare maggiore luminosità al passaggio pedonale prospiciente il fronte dei loculi."

Anche in questo caso l'edificazione è stata completamente eseguita. L'area non è interamente pavimentata: percorsi vari, utilizzabili dai disabili, consentono facili collegamenti con le costruzioni perimetrali, con l'area di ingresso e con l'area dedicata ai servizi cimiteriali (vedi tavola 2 "Eliminazione delle barriere architettoniche").

La tavola 2 descrive le varie pavimentazioni presenti nel complesso cimiteriale. Nel primo ampliamento la zona destinata ai servizi è completamente asfaltata e/o pavimentata.

L'area destinata alle tombe private risulta in terra battuta inghiaiaata, permeabile, percorribile per brevi tratti anche dai disabili.


I percorsi ripartiscono i vari gruppi di tombe private e ne costituiscono l'accessibilità.

In questo caso il verde è progettato: cipressi a limitato sviluppo verticale costituiscono le alberature che formano il percorso principale e definiscono i percorsi secondari a servizio dei lotti delle edicole familiari.

La continuità con il pregevole viale di accesso al complesso cimiteriale contribuisce ad enfatizzare la presenza del verde e renderla percepibile come elemento costitutivo del sito cimiteriale.



Stralcio planimetrico del primo ampliamento



Servizi esistenti


Sono localizzati in prossimità dell'ingresso del cimitero.

Questo ingresso costituisce l'accesso principale a tutto il complesso cimiteriale ed è costituito da due cancellate che consentono il passaggio sia carraio che pedonale, divise dalla cappella cimiteriale.

I servizi sono collocati lungo il muro Sud; l'estratto della planimetria generale, riportata di seguito, definisce la distribuzione degli spazi e delle funzioni previste.

Il blocco dei servizi ha una manica di 5,20 metri con una larghezza interna dei locali di 4,30 metri. Sono presenti i seguenti servizi:

Estratto planimetria blocco servizi esistenti



Servizi igienici

Collocati in prossimità dell'ingresso occupano un locale di metri 3,80 x 4,30; un tramezzo trasversale suddivide l'antibagno dai servizi i quali sono costituiti da un box con servizio alla turca, un box con servizio tradizionale ed un box con misure e sanitari adatti ai disabili.

Un ulteriore tramezzo longitudine suddivide i box in reparto maschi e reparto femmine.

Ufficio custode

È custodito da un locale di metri 4,20 x 4,30 con accesso diretto dall'esterno, non è particolarmente arredato, sono presenti infatti solo una scrivania per il custode ed uno schedario.

Camera mortuaria

È posta accanto al locale del custode, con il quale è collegata tramite una porta di servizio; ha dimensioni uguali a quelle del locale precedente ed è dotata di una struttura di appoggio per la salma in acciaio. Alla testata del corridoio è posto un servizio igienico di ridottissime dimensioni con tazza alla turca (vedi dettaglio tavola 4).

Magazzino

Dallo stesso corridoio è possibile accedere al locale magazzino il quale, di dimensioni 3,20 x 4,30, è suddiviso in tre piccoli locali nei quali sono riposti materiali per la manutenzione del cimitero.

Cappella

Posta in posizione centrale rispetto ai due ingressi è costituita da un edificio a pianta quadrata di 10 metri di lato con portico circostante. È dotata di un unico accesso sul lato interno del cimitero.

Il blocco dei servizi è dotato di infissi in ferro; l'areazione dei locali della camera mortuaria e dei servizi igienici è garantita da finestre che si sviluppano da mt 2,50 fino all'intradosso della soletta.

Gli accessi sono costituiti da porte che si sviluppano, anch'esse, fino all'intradosso della soletta; sono tutte ad un battente tranne quella di accesso al locale adibito ad ufficio del custode che è a due battenti.

Le pareti esterne del blocco servizi sono intonacate.

4.3 Secondo ampliamento

Il secondo ampliamento del cimitero è previsto nel PRG cimiteriale del 1992 ed è suddiviso in due lotti di cui solo il primo è parzialmente realizzato.

La pianificazione prevede, anche in questo caso, una struttura cimiteriale di tipo misto.

La pianificazione prevista dal PRG cimiteriale vigente prevedeva la presenza di tutti i tipi di sepoltura: campi per l'inumazione, tumulazione in edicole familiari e tumulazione in colombari.

Il primo lotto sviluppava una previsione dedicata in buona parte alla costruzione di loculi, richiesti a quell'epoca anche dall'incremento demografico che raggiunge al 1991 i 10.544 residenti. La configurazione del cimitero mantiene l'impronta architettonica del primo ampliamento saturando con la previsione di colombari il lato a confine con questo e quello a nord-est mentre il lato sud è destinato alle edicole private. Un terzo circa dell'area interna è ripartita, in proporzioni pressoché identiche, fra edicole private e strutture destinate a loculi. Una porzione di muro di confine con il primo ampliamento è destinato a servizi mentre nella parte centrale dell'area interna (pari circa a 2/3 del totale) sono previsti i campi di inumazione. Il complesso della pianificazione fornisce un risultato "molto arioso" che compensa l'uso intensivo del suolo cimiteriale avvenuto del primo ampliamento. Infatti il viale di ingresso principale del cimitero, nella predetta pianificazione, sfocia nell'area destinata ai campi di inumazione prefigurando uno sviluppo di questi compatibile con la presenza del verde.

Le mutate condizioni economiche, dovute alla crisi che ha interessato pesantemente il nostro paese dal 2008, l'arresto della crescita demografica che pur raggiungendo al 2011 i 13.620 abitanti sembra destinata ad arrestarsi (oltre che presumibilmente a diminuire di circa 2000 unità in corrispondenza con la prevista formazione del nuovo Comune di Mappano) consiglia l'Amministrazione Comunale ad una rivisitazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Si intende contenere la previsione delle edicole funerarie private, sviluppare maggiormente la costruzione dei colombari destinati ai loculi e rivedere, complessivamente, la progettazione delle aree destinate all'inumazione.

Da queste considerazioni prende avvio la presente Variante al Piano Regolatore Cimiteriale.

4.4 Il progetto di Variante al PRG cimiteriale riguardante il Secondo Ampliamento (primo e secondo lotto).

Il progetto di Variante al PRG cimiteriale nel seguito “Variante”.

Primo lotto

Si tratta di modificare la configurazione delle parti non edificate, che si intende pianificare diversamente, in esito alle mutate condizioni socio-economiche generali di cui si è appena riferito nel capitolo precedente.

L'intendimento è quello di incrementare la previsione di colombari contenenti i loculi comunali, mantenere una disponibilità di campi di inumazione piuttosto abbondante e di dotarsi di uno spazio per lo spargimento delle ceneri.

Si prevede anche di riservare una porzione di edificato a confine con il primo lotto per realizzare un blocco di servizi cimiteriali che sarà costituito da una cappella con ossario comune, da un blocco di servizi igienici e da un ripostiglio.

Nel lato opposto dell'ampliamento cimiteriale si riserva uno spazio da destinare a struttura per il commiato, così come prevede il Piano di Coordinamento Regionale di recentissima approvazione, ed un cinerario.

Si richiama comunque la tavola n. 1 della “Variante” che descrive il complesso cimiteriale sia per quanto all'esistente che per quanto al completamento che si pianifica.

Per quanto ai loculi comunali si intende inserire due strutture simmetriche a lato dell'area libera centrale che rispettano, quanto ad aspetto architettonico e ad altezza le due analoghe strutture già edificate nel medesimo primo lotto. In contiguità con il muro di confine con il II lotto sono previsti due ulteriori colombari che saranno realizzati ad esaurimento della disponibilità testè descritta.

Con riferimento all'impostazione architettonico-paesistica del sito cimiteriale l'organizzazione spaziale ha rispettato la simmetria delle costruzioni che delimitano lo spazio libero interno, attraversato e suddiviso da percorsi pavimentati ed impreziosito da una grande aiuola centrale da destinare ad un roseto. I quattro campi che si formano sono destinati per metà alle inumazioni e per metà a due campi di spargimento ceneri: in uno di questi ultimi è previsto anche il cinerario comune.

È stata posta attenzione a configurare una prospettiva che partendo dall'ingresso, e quindi dalla Chiesa, costituisca un'immagine che attraversi interamente il sito e raggiunga la “struttura del commiato” di futura realizzazione, attraversando un percorso segnalato da elementi del verde (filare di cipressi, arbusti, prato, roseto, ecc.).

Stralcio planimetrico del secondo ampliamento – I lotto



Con il rosso sono indicate le previsioni di futura realizzazione

Secondo lotto (inedificato)

Il secondo lotto del II Ampliamento è mantenuto nelle sue caratteristiche peculiari e nel suo dimensionamento.

In esso sono presenti campi di inumazione, loculi, e cappelle private. Seguendo l'impostazione attuale dell'intera area è presumibile che nel tempo sarà riscontrabile una maggior richiesta di loculi rispetto alle edicole private. Per tale ragione, nel rispetto dell'organizzazione spaziale originaria, è stato aumentato il numero delle strutture destinate a loculi e ridotto il numero delle edicole private.

Una futura Variante al PRG cimiteriale, in eventuali tempi più prossimi alla realizzazione del II lotto, si porrà l'obiettivo di articolare l'organizzazione spaziale del sito in modo consono ad una immagine architettonico-paesistica unitaria di tutto il secondo ampliamento e di scelte di sepolture più attuali e conformi alle necessità che si presenteranno.

Stralcio planimetrico del secondo ampliamento – Il lotto



Con il tratteggio grigio sono indicate le previsioni di realizzazione di loculi che sostituisce quella di realizzazione di edicole private previste dal Piano regolatore Cimiteriale approvato del 1992

5. SUPERFICI DEL COMPLESSO CIMITERIALE E DATI STATISTICI RELATIVI AL MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE

5.1 Superfici del complesso cimiteriale di Borgaro Torinese

Di seguito si espongono le dimensioni delle varie aree cimiteriali diversificate per funzioni:

	Area lorda mq	Loculi mq	Lotti privati mq	Viabilità e verde* mq	Campi di inumazione esistenti	Ossari mq	Edifici di servizio mq	Cinerari
CIMITERO STORICO	3.383	311	410	1.707	915	20	20	/
1° AMPLIAM.	5.859	595	1.619	3.429	/	/	216	/
2° AMPLIAM. I lotto (realizzato in parte)	8.940	1.091 651 esistenti + 440 previsione	1.293 600 esistenti + 693 previsione	4.930	1.344 560 esistenti + 784 previsione	13	45	224
TOTALE PARZIALE	18.182	1.997	3	322	10.066	2.259	33	224

2° AMPLIAM. II lotto (previsione futura)	5.950	919	931	3.598	369	24	109	/
TOTALE	24.132	2.916	4.253	13.664	2.628	57	390	224

* Le superfici prative predisposte per lo spargimento delle ceneri sono conteggiate all'interno della categoria "Viabilità e verde" ed occupano una superficie di 224 mq

5.2 Dati statistici relativi al movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Comune di Borgaro Torinese (TO) – Dati ISTAT




Tabella del bilancio demografico

riportante il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2013

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	136	57	+79
2003	1 gennaio-31 dicembre	134	65	+69
2004	1 gennaio-31 dicembre	123	63	+60
2005	1 gennaio-31 dicembre	120	68	+52
2006	1 gennaio-31 dicembre	146	79	+67
2007	1 gennaio-31 dicembre	131	92	+39
2008	1 gennaio-31 dicembre	108	83	+25
2009	1 gennaio-31 dicembre	138	89	+49
2010	1 gennaio-31 dicembre	105	110	-5
2011 ⁽¹⁾	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	88	66	+22
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	34	24	+10
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	122	90	+32
2012	1 gennaio-31 dicembre	126	97	+29
2013	1 gennaio-31 dicembre	122	133	-11

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

6. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AI CAMPI DI INUMAZIONE

Stabilito che, ai sensi dell'art. 58 DPR 285/90, la superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni nell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni si procede al relativo calcolo e si evidenzia il dato delle **inumazioni per l'ultimo decennio fornito dal Comune di Borgaro Torinese: n. 157.**

Accertato che il periodo di rotazione è pari ad anni 20 si procede al calcolo.

Si calcolano le superfici esistenti a disposizione per le inumazioni:

Cimitero storico	mq 915
1° ampliamento	mq 0
2° ampliamento	<u>mq 1.344</u>

**Superfici a disposizione
(Occupate e non occupate) mq 2.259**

Le inumazioni stimate per l'ultimo ventennio (157 x 2) = n. 314

Suolo utilizzato nel ventennio n. 314 x 3,50 = mq 1.099

**Area necessaria per il prossimo ventennio
(comprensiva di reinumazioni ed eventi straordinari)**
mq 1.099 x 1,50 x 1,10 = mq. 1.759

*Area campi di inumazione deve superare 1/2 dell'Area netta da calcolare sulla base di dati
statistici delle inumazioni dell'ultimo ventennio*
Quindi Area netta/2 = 1.759 /2 = mq 880

mq 2.259 > mq 880

Calcolo della disponibilità di aree per inumazione nel prossimo ventennio

- | | |
|--|---------------|
| a) posti liberi x inumazioni n. 50 x 3,50
<i>in lotti attualmente attuati</i> | mq 175 |
| b) posti liberi x inumazioni
<i>in lotti non ancora utilizzati</i> | <u>mq 784</u> |

Sommano **mq 959**

Necessità annuale di inumazioni (calcolate in superficie/anno)

n. 314/20 anni= n. 15,70/anno x 3,50 mq = mq 55/anno
mq 55 x 1,60 (eventi straordinari e reinumazioni) = mq 88 *necessari all'anno comprensivi di eventi straordinari e
reinumazioni*

Rotazioni nel futuro ventennio

	<i>tempo di sufficienza</i>
mq 959/88 (aree libere al 2015)	10,9 anni
nel frattempo per rotazione si liberano	
mq 600 (10,9 x 55): 88	6,8 anni
mq 374 (6,8 x 55) :88	<u>4,25 anni</u>
	21,95 anni

Residuano mq 233,75 mq (4,25 x 55) derivanti dalla rotazione dei 4,25 anni finali

7. INTERVENTI RELATIVI AI CAMPI DI INUMAZIONE, RETE FOGNARIA (ACQUE NERE ED ACQUE BIANCHE), FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

7.1 Interventi relativi ai campi di inumazione

Il principale intervento relativo ai campi di inumazione sarà da realizzare nell'ampliamento, 1° lotto, e riguarderà i mq 784 in previsione (v. paragrafo 5 della presente Relazione Illustrativa e tavola 1 "Planimetria generale dell'area cimiteriale).

L'area è ipotizzata come una collinetta con vetta in posizione centrale. A tal proposito si richiama la Relazione illustrativa del PRG cimiteriale vigente che prevede un dislivello, rispetto al piano di campagna, pari a m. 1,50 che potrà, se necessario, raggiungere i mt. 2,00 in sede attuativa.

Si richiama, altresì, la Relazione Geologica (vedi Allegato 4) per le considerazioni relative.

Si richiama, infine, anche l'Allegato A alla DCR n. 61-10542 del 17/03/2015, Capitolo 3, punto 5, in cui si forniscono le caratteristiche del terreno delle aree cimiteriali e si precisa che le condizioni richieste possono anche essere artificialmente realizzate.

Si specifica che la falda idrica deve trovarsi a distanza adeguata dal piano di campagna e in ogni caso ad altezza tale da garantire nel periodo di minima soggiacenza un franco di 0,50 mt dal fondo delle fosse di inumazione.

Le acque meteoriche devono essere smaltite con scoli superficiali e/o con opere di drenaggio.

7.2 Rete fognaria: acque nere ed acque bianche

Per quanto alla rete fognaria si precisa che è organizzata in modo separato per le acque bianche e per quelle nere e che non risulta collegata con le fognature comunali.

La tavola 5 descrive lo sviluppo della fognatura nera che, a partire dai servizi esistenti e collegandosi con quelli in progetto nel II ampliamento – I lotto, viene convogliata in una fossa a tenuta svuotata periodicamente dalla impresa esterna che fornisce dei servizi cimiteriali.

Nella stessa tavola è schematizzata la fognatura acque bianche, relativa al I lotto del II ampliamento. Le acque bianche sono recapitate in una rete fognaria dedicata.

Il completamento del 1° lotto estenderà la rete suddetta come descritto nella Tavola n. 5.

Le acque sono recapitate nel fosso esistente come individuato nella citata tavola grafica.

7.3 Fascia di rispetto cimiteriale

In allegato alla presente relazione si riporta uno stralcio del PRG vigente di Borgaro Torinese (v. allegato 5), da cui si evince la fascia di rispetto cimiteriale. La suddetta fascia è individuata con

profondità pari a mt. 150,00 come da Decreto del Medico Provinciale di Torino del 24/01/1969. Si rimanda anche all'estratto del PRG vigente nel Comune di Borgaro Torinese (v. allegato 5).

8. **INFORMAZIONI FINALI E COMPLEMENTARI**

Giusto quanto richiesto dall'Asl di Ciriè si forniscono le seguenti precisazioni:

- il Comune di Borgaro Torinese con Verbale di Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2015 ha aderito alla convenzione quadro ASL TO4 per l'utilizzo dell'obitorio sito presso la medicina legale di Strambino e per l'utilizzo delle camere mortuarie site presso i presidi ospedalieri di Chiasso, Cuornè e Ciriè/Lanzo dell'Asl TO4;
- il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è la Dott.ssa Rosalia Radaelli del Comune di Borgaro Torinese;
- l'impresa esterna che ha avuto in affidamento i servizi cimiteriali è la seguente:
MECCA E CHIADÒ S.r.l. – Via Torino, 76 – 10073 Ciriè - Tel. 011-92 10 148 – e-mail info@meccaechiado.it;
- i rifiuti cimiteriali sono smaltiti dall'Impresa esterna con le seguenti modalità:
 - rifiuti urbani (fiori, ecc.) raccolti in cassone e smaltiti tramite intervento del servizio raccolta comunale;
 - rifiuti provenienti dalle estumulazioni allontanati dall'Impresa esterna.
- esiste un regolamento di Polizia Mortuaria pubblicato sul sito del Comune che si allega alla presente "Variante".

ALLEGATO 1

Documentazione fotografica

IMMAGINE SATELLITARE dell'area cimiteriale con individuazione dei punti di ripresa fotografica



Cimitero di Borgaro Torinese - I AMPLIAMENTO



Cimitero di Borgaro Torinese - I AMPLIAMENTO



Cimitero di Borgaro Torinese - II AMPLIAMENTO - I lotto






ALLEGATO 2


Schema tipo di un blocco di loculi

PLANIMETRIA TIPO DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI




Fuori scala

SEZIONE DI DETTAGLIO LOCULO, CELLETTA OSSARIO E COPERTURA



Fuori scala

DETTAGLIO DEL LOCULO



Fuori scala

ALLEGATO 3

Notizie storiche e documentazione autorizzativa relativa al cimitero

VERBALE DI ISPEZIONE SOPRALLUOGO

Il giorno 14 settembre 1966, la Commissione Provinciale Tecnico-Sanitaria di Vigilanza sui Cimiteri, nelle persone di:

- Dott. Salvatore SCARDINA - Medico Provinciale;
- Dott. Roberto MAINA - Direttore del Rep. Chimico del Lab. Prov. di Ig. e Profilassi di Torino;
- Ing. Raffaele FERRARI - dell'Ufficio del Genio Civile di Torino;
- Sig. Soccorso CRICENTI - in qualità di segretario.

si è recata nel Comune di Borgaro, ove, con il concorso del Segretario comunale, Sig. Elie VENTURINO, ha proceduto ad ispezione sopralluogo nella località in cui sorge il Cimitero del Capoluogo, in relazione alla deliberazione n. 37 del 6.7.1966, con la quale l'Amministrazione comunale ha stabilito di acquistare degli appezzamenti di terreno da destinare all'ampliamento del Cimitero stesso.

Dall'ispezione sopralluogo è risultato che gli appezzamenti di terreno interessanti l'ampliamento in questione sono costituiti da due estensioni pianeggianti sul lato SUD-EST del Cimitero, per la superficie complessiva di mq. 6.386.

Detti terreni sono distinti al Catasto comunale di Borgaro al Foglio IV, particella 81 (mq. 3.995) e particella 116 (mq. 2.391), rispettivamente di proprietà del Sig. FORNAS Giuseppe e del Sig. GIACOMO LAMBERTI.

Considerato che gli appezzamenti di terreno in predetto punto presentano le stesse caratteristiche morfologiche di quello su cui è attualmente il Cimitero e che non si apprezzano motivi di ordine igienico-sanitario, la Commissione, giudicandoli idonei, esprime parere favorevole al loro acquisto ed al conseguente ampliamento del Cimitero da destinare in parte a Campo Comune ed in parte per la costruzione di loculi, cappelletti oscuri e tombe di famiglia.

Scardina

Maina

Soccorso Cricenti

Ferrari

VERBALE DI ISPEZIONE SOPRALLUOGO

Il giorno 30 Ottobre 1968 i sottoscritti:

- Dr. Clemente MESSANA - Medico Provinciale di 1^a classe;
- Dr. Francesco BIGLIETTI - Dirett.Rep.Chimico del Laboratorio Prov.le di Igiene e Profilassi;
- Sig. Luigino MAGNETTI - dell'Ufficio del Medico Prov./Le di Torino, in qualità di Segretario;

si sono recati nel Comune di BORGARO TORINESE e, con il concorso dell'Assessore comunale Sig. CAPELLO Giovanni e del Tecnico comunale Geom. NAIMO Benedetto, hanno proceduto ad ispezione sopralluogo nella località ove sorge il cimitero per il quale il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 51 del 24.6.1968, ha richiesto la riduzione della zona di rispetto dello stesso dagli attuali 200 metri a metri 150.-

Dall'esame della deliberazione predetta e dall'ispezione sopralluogo è risultato che il Comune di Borgaro, con l'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, ha già provveduto a vincolare terreni per i futuri fabbisogni di ampliamenti del cimitero stesso e che pertanto, al fine di lasciare libere porzioni di terreni suscettibili di una più razionale trasformazione nell'interesse di tutto l'assetto urbano del Comune, si rende necessaria l'opportunità di riduzione dell'attuale zona di rispetto.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra descritto e preso atto che non si oppongono motivi di ordine igienico-sanitario, si ritiene che possa essere concessa la riduzione richiesta al limite dei 150 metri dal perimetro del cimitero previsto nel nuovo P.R.G.C. di Borgaro.

Si rileva l'opportunità di far presente che tutti i fabbricati che sorgeranno nelle aree di cui ora si propone lo svincolo provvedano al loro approvvigionamento idrico mediante allacciamento all'acquedotto comunale. Di tali prescrizioni dovrà essere fatta espressa citazione nelle licenze edilizie che verranno concesse.-

Messana
Biglietti

Magnetti



Ministero della Sanità

Ufficio del Medico Provinciale
Torino

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA'
NELL'ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 1968

VISTA la deliberazione n. 51 in data 24 Giugno 1968,
con la quale il Consiglio Comunale di Borgaro Torinese chiedeva
l'autorizzazione a ridurre l'ampiezza della zona di rispetto del
Cimitero da 200 metri a metri 150;

UDITO il relatore,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta riduzione al limite dei 150 metri dal perimetro
del Cimitero previsto nel nuovo P. R. G. C. del Comune di Borgaro.

IL RELATORE
F.to Biglietti

IL PRESIDENTE
F.to G. Caso

IL SEGRETARIO
F.to Anna M. Tasselli

P. C. C.

Anna Maria Tasselli





Ministero della Sanità

IL MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

VISTA la deliberazione n.51 in data 24 Giugno 1968 del C.C. di BORGARO torinese con la quale é stata richiesta la riduzione della zona di rispetto del Cimitero comunale da m.200 a m.150 su tutti i lati;

CONSIDERATO che la richiesta riduzione appare ampiamente giustificata dall'opportunità di svincolare terreni suscettibili di una più razionale utilizzazione nell'interesse dello sviluppo edilizio comunale e che al rilascio della medesima non si oppongono motivi ostativi in linea igienico-sanitaria, come accertato da quest'Ufficio in sede di sopralluogo;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Provinciale di Sanità;

ATTESO che i fabbricati che dovessero sorgere sull'area di conseguito svincolo é opportuno provvedano al loro approvvigionamento idrico mediante allacciamento all'acquedotto comunale, con citazione di tale prescrizione nelle licenze edilizie di futura concessione;

VISTA la L.17 Ottobre 1957 n.983,

D E C R E T A

art.1 - La zona di rispetto del cimitero del Comune di BORGARO Torinese é ridotta da m.200 a m.150 su tutti i lati; il perimetro esterno del medesimo é quello previsto nel nuovo Piano Regolatore Generale Comunale.

art.2 - I fabbricati che dovessero sorgere sull'area di conseguito svincolo dovranno provvedere al loro approvvigionamento idrico mediante allacciamento all'acquedotto comunale.

art.3 - Il Sindaco di BORGARO tor. se é incaricato dell'esecuzione del presente decreto.


IL MEDICO PROVINCIALE

Torino li 24 Gennaio 1969



—
—

1



mt 2.00

mt 4.50

IL TRIBUNO COMUNALE

COMUNE DI BORGARO TERME
UFFICIO
TECNICO

[Handwritten signature]

Regione Piemonte

Espresso 28 MAG. 1984

Ufficio del *Comune di BORGARO TO. SE*

10100 TORINO

Arr. II - 4 GIU. 1984

Assessorato Regionale Viabilità e Trasporti

/gmv

N. Prot.

Corso Bolzano, 44 - TORINO -

Sessione 4^a 2817

Cat.

Class.

Fasc.

Risparmi

e p.c. Al Comune di BORGARO TORINESE =

Prot. N. 6364/2817

Allegati

(rif. r. 775,2091 e 636 del 13/4/1983, 28/9/1983 e 28/3/1984)

Risposta al. fg. N.

del

Oggetto: Legge 30/7/1959 n. 595 e successive modifiche ed integrazioni - Legge Comunale e Provinciale - Comune di Borgaro Torinese - Progetto di completamento dell'ampliamento del cimitero com.le P. 422.028.344= Progetto stralcio: £. 215.596.545= Deliberazioni del C.C. n.ri 36 e 37 del 28/3/1983.

Con Decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. per il Piemonte in data 24/10/1968 n. 30293 venne approvato il progetto generale di ampliamento del cimitero comunale di Borgaro Torinese che prevedeva la costruzione in struttura tradizionale di 1235 loculi cimiteriali e di 1482 cellette ossario, di cui sono stati realizzati a tutt'oggi 635 e 254 rispettivamente.

Per i restanti loculi il Comune intende utilizzare loculi prefabbricati conglobati in una griglia formata da getti verticali e orizzontali di cls armato, con fondazioni costituite da cordoli continui, piano d'appoggio dei loculi formato da platea di cls armato, falde inclinate realizzate con tavetti prefabbricati e sovrastante getto di conglomerato a base di argilla espansa ricoperto da strato di materiale bituminoso.


Il progetto di completamento, all'uopo redatto, impropriamente denominato in delibera "variante al progetto generale" comporta la spesa complessiva di £. 422.028.344= di cui £. 303.094.187= per lavori a base d'asta e £. 118.934.157= a disposizione dell'Amministrazione e prevede la costruzione di N. 637 loculi cimiteriali e di 36 cellette ossario.

E' altresì stato predisposto un progetto stralcio dell'importo di £. 215.596.545= di cui £. 154.888.928= per lavori a base d'asta relativo alla realizzazione di 340 loculi e di 16 cellette ossario.

Considerato che:

- il progetto di completamento in esame appare regolarmente redatto e completo degli elaborati di rito;

L. No. 6364/2817



ESTRATTO DI P.R.G. 1/2000


62


99

73


74

71





RILIEVO SITUAZIONE ATTUALE 1/500



claudio monetti architetto via s.anselmo,8 torino tel.683103

comune	BORGARO TORINESE (TO)
proprietà	
oggetto	CIMITERO COMUNALE. PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI
tavola n°	I
data	il proprietario
20/7/88	il progettista



ESTRATTO P.R.G.C.C.

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

STATO ATTUALE

PROGETTO dell'INTERVENTO di COMPLETAMENTO LOCULI

SCALA I:2.000

SCALA I:I.500


SCALA I:500


SCALA I:500

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.


N. 238 del 29 LUG. 1988

ESTRATTO MAPPA CATASTALE F. 4/5 SCALA 1:1500






PROGETTO SCALA 1:500



STATO ATTUALE SCALA 1:500




Regione Piemonte
Unità Socio Sanitaria Locale n. 27
10073 Ciriè
codice 027

Ciriè, li 3/5/89

NS. RIF. 16058/438/vt/mb

VS. RIF.



Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
BORGARO T.se

OGGETTO: parere per progetto lavori di completamento loculi.

Esaminato l'elaborato grafico e la documentazione allegata relativi al parere di cui all'oggetto, si esprime per quanto di competenza parere favorevole a condizione che le acque meteoriche vengano smaltite lontano dalle fosse di inumazione e di tumulazione interrata.

Si precisa che la costruzione e' stata intesa realizzata all'interno dell'area gia' destinata ad uso cimiteriale, e pertanto trattasi di costruzione di loculi e non di ampliamento del cimitero.

Distinti saluti.

IL COADIUTORE SANITARIO
DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
(Dott. V. TRIPOLI)



COMUNE DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10071

Prot. n. 5925.....

Borgaro T.se, lì 15 Dicembre 1988

Spett.le U.S.L. N. 27
IGIENE PUBBLICA

Via battitore, n. 7
C I R I E'

OGGETTO: Trasmissione progetto ampliamento Cimitero Comunale.

In allegato si trasmette, per gli adempimenti di Vs. competenza, copia del progetto di "Ampliamento Cimitero Comunale", nonché le deliberazioni di approvazione.

Distinti saluti.



IL SINDACO

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BORGARO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 102

OGGETTO: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - ART. 55 D.P.R.
10.09.1990, N. 285. APPROVAZIONE.-

L'anno millenovecento novantadue addì dieci del
mese di novembre, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
sono membri i Signori:

VALLONE Giuseppe
SOLA Claudio
BERTINO Giovanni Mario
RISTA Renzo
D'AMATO Antonio
CAMPIONI Valter
MARCON Alice
TANCORRE Domenico
CHIABOTTO Giuseppe
SARACCO Bruno

CASOTTI Gianluigi
GARBOLINO Francesco
ROCCAZZELLA Francesco
MANGIONE Maria
GARINO Giuseppe
DENTIS Giuseppe
SIMONETTI Vincenzo
CEOLONI Vittorio
LEPORI Paolo
MARIETTA Giorgio

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: **ROCCAZZELLA Francesco.-**

Assume la presidenza il Sindaco VALLONE Giuseppe

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. MAGISTRI Dr. Francesco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il provvedimento della Giunta Comunale n. 446 del 03.09.1991, con il quale veniva conferito incarico agli Architetti Mario TORRE e Stefanino TERZANO per la redazione degli atti tecnici inerenti l'intervento di ampliamento del Cimitero Comunale - Progetto Generale e 1° Lotto esecutivo, da espletarsi con le modalità indicate nella Convenzione approvata con lo stesso provvedimento;

Dato atto che gli onorari professionali venivano quantificati in L. 43.628.904.= per l'incarico del progetto generale ed in L. 73.343.085.= per il progetto esecutivo e Direzione Lavori del 1° Lotto;

Rilevato che i professionisti hanno sviluppato il loro incarico attenendosi alle direttive, prescrizioni e studi normati dal D.P.R. 10.09.90, n. 285, redigendo atti progettuali riconducibili ad un vero e proprio piano regolatore cimiteriale con i relativi allegati tecnici previsti dall'art. 55 e seguenti del succitato D.P.R. 285/90;

Visti gli elaborati tecnici composti da:

- Relazione tecnica;
- Tavole dal n. 1 al n. 10;

Constatato che il suddetto piano è stato ampiamente discusso dalla Commissione LL.PP. nelle sedute del 13.02.92 e 08.09.92;

Dato atto che resta confermata ogni parte della Convenzione di cui a delibera di Giunta Comunale n. 446 del 03.09.1991 compatibile con il presente provvedimento e si intende revocato ogni patto e condizione contraria o incompatibile;

Precisato che nessun ulteriore aggravio di spesa ne deriverà a questo Ente in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento oltre quello di L. 43.628.904.= previsto nella delibera di Giunta Comunale n. 446/91 sopracitata;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 in ordine:

- alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità dal Segretario Generale;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese da parte dei 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- APPROVARE, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il Piano

Regolatore Cimiteriale, redatto dai Professionisti Arch. Mario TORRE e Arch. Stefano TERZANO dello Studio ITACA S.r.l. con sede in Torino - Via Saluzzo, n. 47, composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione Tecnica;
- Tavole da n. 1 a n. 10.-

- **DARE ATTO** che per quanto attiene all'incarico professionale conferito ai Professionisti con deliberazione di Giunta Comunale n. 446/91 rimangono confermate tutte le disposizioni della convenzione sottoscritta, compatibili con il presente provvedimento e revocati ogni patto e/o condizione contrarie e incompatibili.-
- **FARE PRESENTE**, altresì, che nessuna ulteriore spesa graverà su questo Ente, per quanto attiene alle spese tecniche, in conseguenza della approvazione del presente provvedimento oltre a quello di L. 43.628.904.= previsto nella summenzionata delibera n. 446/91.-
- **PROVEDERE** all'invio del presente provvedimento al CROP per l'approvazione di competenza.-

REGIONE PIEMONTE	
COMUNE DI CANTO ALTE - Sezione di Torino	
Deliberato il	11.12.92
Protocollo n.	19981
Visto per quanto di competenza	
IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Moqaheddu	Fiorio
Torino, il	29.12.92
p. o. n. il Segretario	
Moqaheddu	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 8-6-1990, n. 142, vengono espressi i SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to FIORA Arch. Gianfranco

b) alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to Dott.ssa SOFFIETTI M. Luisa

c) sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MAGISTRI Dr. Francesco

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa SOFFIETTI M. Luisa

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati

IL SINDACO

f.to VALLONE Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to SOLA Geom. Claudio

f.to MAGISTRI Dr. Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26 NOV. 1992

il 26 NOV. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 26 NOV. 1992

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (Legge 8-6-90 n. 142)

TRASMESSA con elenco n. 11 pervenuto al CO.RE.CO. in data 26 NOV. 1992

elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data _____

(art. 46, comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 16 DIC. 1992

per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO (art. 46, comma 1)

per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) - Provv. n. 19281 del 11. 12. 92

il 17 DIC. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MAGISTRI Dott. Francesco

COPIA



COMUNE DI BORGARO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.77

OGGETTO :

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - ART. 55 D.P.R. 10.09.1990 N. 285 - MODIFICAZIONI.

L'anno duemila addi trenta del mese di novembre alle ore 20 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono componenti i Signori :

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
VALLONE GIUSEPPE	SINDACO	P	
BARREA VINCENZO	CONSIGLIERE	P	
LOMBARDI FILOMENA	CONSIGLIERE	P	
CARPINTERI LEONARDO	CONSIGLIERE	P	
AUDA CARMEN	CONSIGLIERE	P	
GAMBINO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
VILLANI TOMMASO	CONSIGLIERE	P	
CASOTTI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	P	
GERACI LUCIO	CONSIGLIERE	P	
DENTIS MARCO	CONSIGLIERE	P	
ARMOCIDA FORTUNATA	CONSIGLIERE		A
DE VITA LOREDANA	CONSIGLIERE	P	
DALL' OMO CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
PECORARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
CEOLONI VITTORIO	CONSIGLIERE	P	
CAMPIONI VALTER	CONSIGLIERE		A
RUBINI PAOLO	CONSIGLIERE	P	
PASTA FRANCO	CONSIGLIERE	P	
FERRARI GIOVANNI	CONSIGLIERE		A
FONTANA MARCO	CONSIGLIERE		A
DIBIASE ANTONIO	CONSIGLIERE		A
T O T A L E		16	05

Assiste alla seduta il Segretario Generale Signora DOTT.SSA ANNA MIRASOLE .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor VALLONE GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Dimensioni del lotto ml. 6,00 x 5,00 pari a mq.30.00
- Le edicole di n° 10 loculi dovranno essere realizzate all'interno di un rettangolo virtuale di dimensioni pari a ml. 4,50 di profondità per ml. 3,80 di larghezza e dovranno essere addossate fra di loro mediante il muro posteriore ed avere una distanza sui lati di cm. 60 dalla linea di confine del lotto.
- Il filo di fabbricazione del fronte dovrà arretrarsi a ml. 1.50 dal confine del lotto.

2 – Tombe disposte lungo il perimetro del Cimitero

Lungo il perimetro del cimitero addossate al muro di cinta saranno ubicate le tombe di n° 15 (quindici) loculi – cellette ossario o ceneri.

- Dimensioni del lotto mt. 6,00 x 5,00 pari a mq. 30.00
- Le edicole dovranno essere realizzate all'interno di un rettangolo virtuale di dimensioni pari a ml. 4,50 di profondità per ml.5,00 di larghezza e saranno unite fra di loro mediante doppia parete mentre il muro posteriore dovrà essere addossato al muro di cinta.
- Il filo di fabbricazione del fronte dovrà arretrarsi a ml. 1.50 dal confine del lotto.

3 – Disposizioni generali

- Le singole tombe avranno sempre l'apertura rivolta verso il viale che circonda l'area;
- La costruzione avrà una altezza pari a mt.4,50 al filo di gronda e massimo ml. 5.50 al colmo.
- Le falde dovranno essere dotate di grondaie che dovranno confluire negli appositi pozzetti per la raccolta delle acque bianche la cui posizione sarà indicata dall'Amministrazione Comunale.
- La tomba dovrà essere costruita ai sensi della L. 13/89 con particolare riferimento all'eventuale rampa di accesso con pendenza max 8%.
- L'area libera verso l'ingresso dovrà essere sistemata con aiuole contenenti essenze basse tipo cespuglio e la manutenzione sarà a carico del concessionario dell'area.
- Saranno altresì a carico del concessionario gli allacciamenti alla fognatura bianca, il posizionamento dei pozzetti a piè di gronda e la sistemazione dei vialetti laterali tramite magrone mentre il Comune provvederà alla sistemazione superficiale degli stessi con materiale ritenuto idoneo.
- Il materiale di finitura esterno della tomba e la tipologia costruttiva potranno essere scelti dal concessionario dell'area concordandolo preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale e ponendo particolare riguardo alle modalità costruttive ed estetiche di quelle limitrofe.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 relativo al “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Pubblici”;

Ravvisata la competenza del consiglio Comunale a deliberare in merito alla presente materia ai sensi dell’art. 42 del suddetto Decreto legislativo;

SI PROPONE

MODIFICARE il Capitolo quarto della Relazione Tecnica e precisamente il Paragrafo 2 denominato “Tumulazione edicole funerarie”, sostituendolo integralmente con il seguente:

PARAGRAFO 2 : “TUMULAZIONE IN EDICOLA PRIVATA”

Per quanto riguarda la tumulazione in edicole private date in concessione temporanea di 99 anni da parte dell’Amministrazione Comunale, sono previste due tipologie di edicole:

1 – Tombe disposte in aree centrali

2 – Tombe disposte lungo il perimetro del Cimitero

I lotti per la costruzione delle edicole funerarie hanno una forma pressochè quadrata con le seguenti misure ml. 6,00 x 5,00 pari a mq. 30, che consente di installare gruppi di loculi disposti su cinque file per un massimo di 15 loculi. Gli ossari potranno essere realizzati in alto riservando una fila di cellette o a lato dell'interno della tomba stessa.

Le tombe di futura realizzazione dovranno attenersi alle seguenti caratteristiche:

1 – Tombe disposte in aree centrali

Nell'area centrale saranno costruite tombe di famiglia da n.° 10 (dieci) loculi – cellette ossario o ceneri

- *Dimensioni del lotto ml. 6,00 x 5,00 pari a mq. 30.00*
- *Le edicole di n° 10 loculi dovranno essere realizzate all'interno di un rettangolo virtuale di dimensioni pari a ml. 4,50 di profondità per ml. 3,80 di larghezza e dovranno essere addossate fra di loro mediante il muro posteriore ed avere una distanza sui lati di cm. 60 dalla linea di confine del lotto.*
- *Il filo di fabbricazione del fronte dovrà arretrarsi a ml. 1.50 dal confine del lotto.*

2 – Tombe disposte lungo il perimetro del Cimitero

Lungo il perimetro del cimitero addossate al muro di cinta saranno ubicate le tombe di n° 15 (quindici) loculi – cellette ossario o ceneri.

- *Dimensioni del lotto mt. 6,00 x 5,00 pari a mq. 30.00*
- *Le edicole dovranno essere realizzate all'interno di un rettangolo virtuale di dimensioni pari a ml. 4,50 di profondità per ml. 5,00 di larghezza e saranno unite fra di loro mediante doppia parete mentre il muro posteriore dovrà essere addossato al muro di cinta.*
- *Il filo di fabbricazione del fronte dovrà arretrarsi a ml. 1.50 dal confine del lotto.*

3 – Disposizioni generali

- *Le singole tombe avranno sempre l'apertura rivolta verso il viale che circonda l'area;*
- *La costruzione avrà una altezza pari a mt. 4,50 al filo di gronda e massimo ml. 5.50 al colmo.*
- *Le falde dovranno essere dotate di grondaie che dovranno confluire negli appositi pozzetti per la raccolta delle acque bianche la cui posizione sarà indicata dall'Amministrazione Comunale.*
- *La tomba dovrà essere costruita ai sensi della L. 13/89 con particolare riferimento all'eventuale rampa di accesso con pendenza max 8%.*
- *L'area libera verso l'ingresso dovrà essere sistemata con aiuole contenenti essenze basse tipo cespuglio e la manutenzione sarà a carico del concessionario dell'area.*
- *Saranno altresì a carico del concessionario gli allacciamenti alla fognatura bianca, il posizionamento dei pozzetti a piè di gronda e la sistemazione dei vialetti laterali tramite magrone mentre il Comune provvederà alla sistemazione superficiale degli stessi con materiale ritenuto idoneo.*
- *Il materiale di finitura esterno della tomba e la tipologia costruttiva potranno essere scelti dal concessionario dell'area concordandolo preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale e ponendo particolare riguardo alle modalità costruttive ed estetiche di quelle limitrofe.*

DARE ATTO che, nella fattispecie, non ricorrono aspetti contabili attestati dal responsabile del servizio finanziario;

DARE ATTO che alla competenza del Responsabile del 3° settore Territorio e Ambiente è demandata la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento.

DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonella BARRETTA, Responsabile



Nell'area centrale saranno costruite tombe di famiglia da n.° 10 (dieci) loculi – cellette ossario o ceneri

- *Dimensioni del lotto ml. 6,00 x 5,00 pari a mq.30.00*
- *Le edicole di n° 10 loculi dovranno essere realizzate all'interno di un rettangolo virtuale di dimensioni pari a ml. 4,50 di profondità per ml. 3,80 di larghezza e dovranno essere addossate fra di loro mediante il muro posteriore ed avere una distanza sui lati di cm. 60 dalla linea di confine del lotto.*
- *Il filo di fabbricazione del fronte dovrà arretrarsi a ml. 1.50 dal confine del lotto.*

2 – Tombe disposte lungo il perimetro del Cimitero

Lungo il perimetro del cimitero addossate al muro di cinta saranno ubicate le tombe di n° 15 (quindici) loculi – cellette ossario o ceneri.

- *Dimensioni del lotto mt. 6,00 x 5,00 pari a mq. 30.00*
- *Le edicole dovranno essere realizzate all'interno di un rettangolo virtuale di dimensioni pari a ml. 4,50 di profondità per ml.5,00 di larghezza e saranno unite fra di loro mediante doppia parete mentre il muro posteriore dovrà essere addossato al muro di cinta.*
- *Il filo di fabbricazione del fronte dovrà arretrarsi a ml. 1.50 dal confine del lotto.*

3 – Disposizioni generali

- *Le singole tombe avranno sempre l'apertura rivolta verso il viale che circonda l'area;*
- *La costruzione avrà una altezza pari a mt.4,50 al filo di gronda e massimo ml. 5.50 al colmo.*
- *Le falde dovranno essere dotate di grondaie che dovranno confluire negli appositi pozzetti per la raccolta delle acque bianche la cui posizione sarà indicata dall'Amministrazione Comunale.*
- *La tomba dovrà essere costruita ai sensi della L. 13/89 con particolare riferimento all'eventuale rampa di accesso con pendenza max 8%.*
- *L'area libera verso l'ingresso dovrà essere sistemata con aiuole contenenti essenze basse tipo cespuglio e la manutenzione sarà a carico del concessionario dell'area.*
- *Saranno altresì a carico del concessionario gli allacciamenti alla fognatura bianca, il posizionamento dei pozzetti a piè di gronda e la sistemazione dei vialetti laterali tramite magrone mentre il Comune provvederà alla sistemazione superficiale degli stessi con materiale ritenuto idoneo.*
- *Il materiale di finitura esterno della tomba e la tipologia costruttiva potranno essere scelti dal concessionario dell'area concordandolo preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale e ponendo particolare riguardo alle modalità costruttive ed estetiche di quelle limitrofe.*

DARE ATTO che, nella fattispecie, non ricorrono aspetti contabili attestati dal responsabile del servizio finanziario;

DARE ATTO che alla competenza del Responsabile del 3° settore Territorio e Ambiente è demandata la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento.

DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonella BARRETTA, Responsabile del 3° Settore Territorio e Ambiente

- **L'originale** della proposta in premessa riportata viene allegata all'originale della deliberazione.



In originali firmati

IL SINDACO

f.to Giuseppe VALLONE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Anna MIRASOLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 539

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **13 DIC. 2000**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Anna MIRASOLE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.


Li **13 DIC. 2000**.....



IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

Responsabile 1^a Settore

(Carla BOSIO)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (art. 134 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data **23 DIC. 2000**

a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

b) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 126 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

TRASMESSA con elenco n. ____ pervenuto al CO.RE.CO. in data _____

elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data _____ (art. 133 D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

per la comunicazione del CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità -
Prov. n. _____ del _____

Li **- 2 GEN. 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa ANNA MIRASOLE

ALLEGATO 4

Relazione Geologica

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA

PREMESSA

La presente relazione è redatta, specificatamente per le competenze del geologo, ai sensi del DPR 21/10/1975 n.803 e del DM LL.PP. 11/3/1988 ed è inerente al progetto di ampliamento del cimitero comunale di Borgaro Torinese. Il progetto deve essere corredato da una serie di indagini tecniche riguardanti l'ubicazione, l'orografia, le caratteristiche della falda freatica e la caratterizzazione geotecnica del terreno.

GEOLOGIA E MORFOLOGIA LOCALE

L'area cimiteriale è geologicamente inserita nel ripiano alluvionale del Fluviale Riss, geneticamente legato alle passate attività di esondazione della Stura di Lanzo (cfr. All. 1). Le stratigrafie relative ai numerosi pozzi idropotabili presenti nel territorio comunale indicano che il sottosuolo è costituito da una potente coltre di materiale ghiaioso-sabbioso a pezzatura grossolana avente in superficie, di regola, uno strato di alterazione di spessore non superiore al metro, ad abbondante componente fine. Intercalati ai materiali granulari, sono presenti livelli argillosi di colore grigio-verde, a spessore crescente verso il basso. La morfologia è costituita dalla piana dello Stura di Lanzo (*Nota: terminologia ripresa dalla Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte - IPLA*) a debole inclinazione verso SE. L'idrografia superficiale è rappresentata ad Ovest dalla Stura di Lanzo, distante circa 1.5 Km, la cui direttrice fluviale è marcatamente NS; la tavoletta IGM indica inoltre la presenza di un sistema di opere di derivazione fluviale, a fini irrigui, in sponda sinistra della Stura (canali Gora dei Mulini, Bealera e Sturetta). A sud di Borgaro, verso la tangenziale, in località Fontanile, Cascina Rostia e Lamarmora, per superficialità della falda freatica si originano i canali naturali dei Rivi Lamarmora e Faletti che confluiscono nella Bealera del Molino di Villaretto.

Per quanto riguarda la stabilità geologica dell'area in esame, i depositi fluviali Rissiani si presentano esenti da processi degradatori: ciò è dovuto alla morfologia pianeggiante, stabilmente definita e non più modificabile, alla scala storica, se non nei dettagli.

IDROGEOLOGIA

L'idrogeologia generale del territorio di Borgaro Torinese è definita da una falda libera, prossima alla superficie topografica (falda freatica), raccordantesi con il livello della Stura di Lanzo; ne consegue che la profondità rispetto al p.c. aumenta allontanandosi dalla Stura. La carta della piezometrica relativa alla falda freatica (cfr. All. 2), ripresa dagli elaborati Tecnici Geologici al P.R.G.C. (*nota: COMUNE DI BORGARO Torinese. Indagine geologico-tecnica sulle aree destinate allo sviluppo edilizio*) fornisce indicazioni circa la profondità rispetto alle quote assolute (nell'area in esame è quotata m 238 m slm, pertanto indicata a - 13 m dal p.c.).

Queste indicazioni contrastano rispetto a quanto appurato da quelle reperite in loco relative ai pozzi freatici, in particolare il pozzo di Cascina Girivetti, prossima all'area cimiteriale, ove il livello statico della falda risulta mediamente a - 4 m dal p.c. nel periodo invernale. Regolarmente, nel periodo estivo, il livello di falda si eleva raggiungendo un livello medio di - 2, -1.5 m dal p.c.

Le indicazioni riferite all'altezza della falda rispetto al p.c. sono inoltre ricavate da osservazioni entro saggi e pozzetti esplorativi attuati nel territorio comunale di Borgaro Torinese: in particolare, in località Cascina Nuova a NO dell'area cimiteriale essa è stata individuata a -1.7 m (*nota: BORTOLAMI G.C.: "Ristrutturazione di Cascina Nuova in Comune di Borgaro Torinese. Rapporto idrogeologico-geotecnico a corredo del progetto ai sensi del D.M. 21/1/1981". Agosto 1984*)

Una conferma indiretta della superficialità della falda si ricava nel saggio esplorativo n. 2 (vedi capitolo quattro) eseguito entro l'area di ampliamento cimiteriale ove, a circa 2 m di profondità, è dato osservare, entro le ghiaie sabbiose, un livello centimetrico ossidato di colore rosso ruggine, indicante l'altezza massima raggiunta dalla falda freatica. Al disotto di tale livello le ghiaie sabbiose sono dilavate, pulite e prive di materiali fini.

L'oscillazione della falda, già di per sè superficiale, sembra essere influenzata da problemi locali, temporanei, periodici, legati alle opere di irrigazione con il ramificato sistema dei canali irrigui principali e secondari e dei fossi adacquatori, pertanto stagionalmente ripetibili.

In allegato 2 è inoltre riportato l'andamento delle isoipse e la direzione delle falda, coincidente con la direzione superficiale SE delle Gore e dei Rivi.

STRATIGRAFIA PUNTUALE

Per la individuazione della stratigrafia e per il prelievo di campioni di terreno su cui effettuare le analisi granulometriche si è ritenuto sufficiente, vista la messe di dati relative alle stratigrafie dei pozzi profondi dell'A.A.M (cfr. All. 3), l'esecuzione dei soli saggi esplorativi. Pertanto, all'interno dell'area di ampliamento sono stati eseguiti due pozzetti esplorativi (vedi ubicazione e quote nella planimetria topografica allegata al progetto) mediante pala meccanica che hanno raggiunto la profondità di - 3.5, - 3.8 m dal p.c. La successione dei terreni riscontrata all'interno dei due saggi è la seguente:

S1

0.00 - 0.30 m: terreno agrario sabbioso-limoso;

0.30 - 3.50 m: ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa grossolana, pezzatura eterogenea, dimensione massima dei ciottoli di 50 cm.

S2

0.0 - 0.60 m: terreno agrario e terreno limoso sabbioso con tenori di argilla;

0.60 - 1.40 m: terreno limoso-sabbioso e sabbioso con incremento della granulometria verso la base;

1.40 - 3.80 m; ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa grossolana, pezzatura eterogenea, dimensione massima dei ciottoli stimata in 50 cm. Alla quota di circa -2 dal p.c. è presente una patina ossidativa, ferruginosa, dovuta alla oscillazione della falda freatica. Inferiormente a tale patina, il terreno si presenta dilavato, con sabbie pulite ed assenza di particelle fini riscontrabili invece superiormente.

CARATTERI GEOTECNICI DEL TERRENO

Granulometria

Le analisi granulometriche condotte su campioni rappresentativi del terreno sono riportate negli specifici allegati grafici (cfr. All. 4). Le curve granulometriche indicano prevalenza di materiali grossolani per i campioni 1 e 2 (sabbie ghiaiose, sabbie ghiaiose con limo) mentre i campioni 3 e 4 sono indicativi del terreno fine superficiale (sabbie limose).

Il materiale ghiaioso è compreso nei gruppi GW-GP del sistema classificativo U.S.B.R. dei suoli e delle terre a grana grossa; la sabbia medio-fine e la sabbia limosa superficiale nei gruppi SP-SM (cfr. All. 5). Secondo la classificazione AASHTO CNR-UNI 10006 i terreni granulari sono compresi nei gruppi A1 e A2 ed i caratteri qualitativi riportati in allegato 6.

Resistenza al taglio

In letteratura geotecnica vi sono più sistemi di valutazione indiretta delle caratteristiche di resistenza al taglio: i più usuali si basano su correlazioni sperimentali ed orientative tra i parametri che caratterizzano la curva sforzi deformazioni (cfr. All. 7) dalla cui lettura si attribuisce, ai terreni ghiaioso-sabbiosi dei gruppi GW-GP, un angolo di attrito interno medio di 42 e minimo di 32. Ulteriori correlazioni sulla resistenza al taglio, sulla densità relativa e sul peso di volume sono proposti dal grafico del NAVFAC Manual in allegato 8.

Caratteri fisici del terreno

Oltre alle granulometrie, si sono eseguiti controlli sull'umidità naturale e sul fattore pH del terreno alla profondità compresa tra - 1 e - 2 m. L'umidità naturale (calcolata sulla parte fine sabbiosa) è risultata compresa tra il 5 e l'8% in peso mentre il valore della reazione del terreno si è dimostrata acida con valori di pH compresi tra 5.8 e 6.1. Considerando che il range ottimale della attività biologica demolitrice della sostanza organica varia tra valori di pH 7 e 9, risulta che alla profondità di inumazione delle salme (2 m) si abbia attualmente un valore della reazione del terreno non ottimale. Allo stato attuale i valori di pH sono legati essenzialmente alle concimazioni chimiche ad uso agrario; i

valori si modificano certamente verso la neutralità con la sospensione dell'utilizzo agricolo.

Sarà utile pertanto verificare la modificazione del fattore pH durante le fasi di manipolazione granulometrica del terreno (vedi capitolo 6) e, se necessario, correggere l'acidità con i normali ammendanti calcici usati in agricoltura.

Permeabilità

E' desunta sulla base delle tabelle di allegato 9: per le sabbie ghiaiose e le ghiaie presenti a partire da - 1 m, la permeabilità è elevata essendo compresa tra 10^{-2} a 10^{-3} cm/sec. Permeabilità ridotta invece per i terreni fini superficiali con $K = 10^{-3}$, 10^{-7} .

Capacità portante del terreno

La capacità portante limite del terreno è determinata analiticamente secondo la metodologia proposta da TERZAGHI & PECK che, per fondazioni continue, con approfondimento di 0.8 m (ghiaie di base), angolo di attrito interno di 35 gradi, risulta:

$$Q_{lim} = YDNq + 0.5YBNy$$

dove:

Y= densità terreno 1.9 t/mc;

D= profondità imposta relativa;

B= larghezza fondazione;

Nq,Ny= fattori adimensionali di portanza in funzione dell'angolo di attrito interno

Sostituendo i valori si ricava $Q_{limite} = 96$ t/mq; adottando un coefficiente di sicurezza $F=3$ la capacità portante ammissibile risulta pari a 3.2 Kg/cmq. Volendo considerare l'eventualità di un innalzamento nel tempo della falda freatica, con spinte idrostatiche alla base delle fondazioni poggianti su ghiaie, è consigliabile una Q_a del terreno non superiore a 2 Kg/cmq che corrisponde al valore precedentemente calcolato ridotto di 1/3.

Per i terreni granulari, come nel caso in esame, la capacità portante ammissibile è stimata mediante considerazioni sui cedimenti. Per i futuri loculi e tombe di famiglia, calcolando una larghezza media della fondazione di 4 m, sulla base del diagramma proposto in allegato 10 A (conservativo in quanto ricavato sperimentalmente per sabbie ma normalmente usato in letteratura e nella pratica geotecnica anche per terreni ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi), si ricava un valore della Q ammissibile da utilizzarsi in funzione delle specifiche esigenze progettuali:

cedimenti	Qa
mm	Kg/cmq
10	2.0
8	1.6
6	1.2
4	0.8

CAMPI DI INUMAZIONE

I campi di inumazione diretta sono previsti nel settore centrale del cimitero modificando l'attuale piano campagna con la realizzazione di una collinetta la cui sommità è posta a 1.5 m; il materiale depositato dovrà essere scelto sulla base di un misto granulare tipo, caratterizzato da elementi sciolti, non coesivi, a porosità moderata tale da favorire la persistenza di umidità naturale. Questa scelta comporta i seguenti problemi:

1) per i campi più elevati, la profondità delle fosse (2 m) coinciderebbe con il suolo limoso-sabbioso o limoso argilloso superficiale del piano campagna composto pertanto da materiali prevalentemente fini, poco porosi e a permeabilità ridotta, caratteri questi che favoriscono il ristagno dell'acqua piovana e quindi una conseguente limitazione di ossigeno nel terreno che rallenta, sulle salme, i processi putrefattivi prima ed ossidativi dopo.

E' quindi necessaria una asportazione del suolo superficiale sino al livello delle sottostanti ghiaie; previo ammendamento, mediante miscelazione al 15% di sabbia grossolana e 35% di ghiaietto ed il terreno mescolato sarà riportato a filo piano campagna.

2) trattandosi di terreno di riporto e pertanto rimaneggiato, è necessario sottoporlo a costipamento mediante rullo vibratore o a cilindro liscio al fine di ottenere lo stesso addensamento tipico del terreno originario sottostante; ciò per consentire fondamen talmente di essere scavato con sicurezza sino alla profondità di 2 m senza rischi di crolli o rifluimento di terreno dalle pareti a partire dai settori mediano e superficiale degli scavi. Con il costipamento si migliora la resistenza al taglio del terreno di riporto aumentandone la densità e riducendo l'indice dei vuoti. Il costipamento sarà eseguito per strati di terreno dello spessore di 20-30 cm rullando il terreno sino a raggiungere le quote di progetto dei singoli ripiani. Il numero di passaggi del rullo sarà determinato al momento della realizzazione del rilevato tenendo presente che 10 passaggi di rullo liscio da 8 t garantisce già il massimo abbassamento e costipamento del rilevato (cfr. All. 10 B)


Il contenimento laterale del terreno può essere ottenuto con la posa di cordoli prefabbricati in cemento armato infissi per 1/3 nel terreno oppure mediante la realizzazione di muretti di contenimento a gravità in pietrame.

Il contenimento perimetrale dell'intero riporto sarà assicurato dall'esecuzione di un muretto di contenimento in cls, con altezza fuori terra di 50 cm, fondato in profondità direttamente sulle ghiaie e sabbie ghiaiose (tra 0.8 - 1 m dal p.c.). Le strutture di contenimento intermedie potranno essere scelte tra elementi modulari in cls infissi per almeno la metà della loro altezza entro il terreno (0.5 m di incastro) oppure con muretti a gravità realizzati per sovrapposizione di pietrame resi solidali con leganti cementizi.

Per il controllo delle acque piovane, l'intera superficie di riporto dovrà essere dotata di pendenza verso l'esterno in modo da raccogliere le acque entro canalette interrato. A ridosso dei muretti perimetrali dei campi di inumazione deve essere collocato del materiale drenante costituito da ghiaietto pulito misto a sabbia. A intervalli regolari il muretto o gli elementi modulari saranno muniti di fori o feritoie di scolo in prossimità della superficie del terreno. In fase costruttiva, a tergo del muro e verso il terrapieno si disporrà un foglio di geotessile su cui riportare ed avvolgere il materiale drenante al fine di mantenere efficiente il dreno evitandone intasamento per fuoriuscita di fango. In tal modo l'acqua è libera di entrare attraverso il geotessile e di muoversi in verticale ed orizzontale. Se non si adopera il geotessile retrostante ai muretti, si deve allora disporre un filtro drenante costituito essenzialmente da ghiaia grossolana a diametro maggiore del foro di scolo o delle feritoie.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


Sulla base dei dati geologici ed idrogeologici, dalle prove di classificazione dei terreni, dalla stima della capacità portante del terreno di fondazione, dalle caratteristiche fisiche del terreno di inumazione e delle relative indicazioni di ammendamento al fine di offrire buone condizioni di garanzia all'espletarsi dei processi di mineralizzazione delle salme e contemporaneamente una depurazione naturale dei liquami che risultassero infiltrarsi nel sottosuolo, tenendo presente le indicazioni di ordine generale illustrate nella presente relazione tenuto conto che l'ampliamento non comporta effetti negativi sul territorio ed ambiente circostante, si conferma la fattibilità e la compatibilità geologica all'ampliamento del cimitero del Comune di Borgaro Torinese.



Alt. 1

PLANIMETRIA GENERALE

ubicazione dell'area cimiteriale





Al. 2

**CARTA PIEZOMETRICA RELATIVA
ALLA FALDA FREATICA**

linee isopiezometriche (quota riferita al l.m.m.)
direttrici di movimento della falda freatica

(Elaborati Tecnici al P.R.G.C. (rilevamento anno 1962))



UBICAZIONE POZZO A.A.M
CIMITERO COMUNALE

COLONNA LITO-STRATIGRAFICA TIPO POZZI A.A.M. - ACQUEDOTTO DI TORINO -

LOCALITA' **BORGARO Torinese**
 CANTIERE **Cimitero Comunale**
 COMMITTENTE **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

ANALISI CON SETACCI

n. 1

Riferimento: _____

Classificazione: _____ sabbia con ghiaia e limo

Peso del campione analizzato :gr 1074 Data prelievo: novembre 91

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale del passante
1 1/2"	38.1				
3/4"	19.1	91.60	8.53	8.53	91.47
3/8"	9.5	84.73	7.84	16.37	83.63
4	4.76	66.54	6.19	22.56	77.44
10	2.00	87.60	8.17	30.73	69.27
20	0.84	154.92	14.44	45.17	54.83
40	0.42	101.80	9.47	54.64	45.36
100	0.149	148.30	13.82	68.46	31.54
200	0.074	101.60	9.47	77.93	22.07
Fondo	—	236.92	22.07	100.00	0.00

NOTE

CLASSIFICAZIONE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BORGARO Torinese

CANTIERE: Area ampliamento cimitero

UBICAZIONE: Pozzetti esplorativi

DATA PROVA: novembre 91 CAMPIONE N.1

PESO INIZIALE (g) 1074

2 GRANULOMETRIA

setaccio 2 UNI 2332 passante 69.27 %

setaccio 0.4 UNI 2332 passante 45.36 %

setaccio 0.075 UNI 2332 passante 22.07 %

3 LIMITI DI ATTERBERG

Limite liquido LL = NP

Limite plastico LP = NP

Indice di plasticita' IP = NP

Indice di gruppo IG = 0

Classificazione A-1-b

L'ESECUTORE

BOCCA Dott. Pier Carlo

LOCALITA' **BORGARO Torinese**
 CANTIERE **Cimitero Comunale**
 COMMITTENTE **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

ANALISI CON SETACCI

n. 2

Riferimento: _____

Classificazione: _____ sabbia ghiaiosa

Peso del campione analizzato: gr 4833 Data prelievo: novembre 91

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale del passante
1 1/2"	38.1				
3/4"	19.1	777.40	16.08	16.08	83.92
3/8"	9.5	305.50	6.32	22.41	77.60
4	4.76	1013.50	20.96	43.37	56.64
10	2.00	1401.70	29.05	72.36	27.59
20	0.84	496.60	10.27	82.63	17.32
40	0.42	407.30	8.42	91.06	8.90
100	0.149	236.50	4.89	95.95	4.01
200	0.074	105.30	2.17	98.17	1.84
Fondo	—	89.20	1.84	99.99	0.01

NOTE

CLASSIFICAZIONE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BORGARO Torinese

CANTIERE: Area ampliamento cimitero

UBICAZIONE: Pozzetti esplorativi

DATA PROVA: novembre 91 CAMPIONE N.2

PESO INIZIALE (g) 4833

a) GRANULOMETRIA

setaccio 2 UNI 2332 passante 27.59 %

setaccio 0.4 UNI 2332 passante 8.90 %

setaccio 0.075 UNI 2332 passante 1.84 %

b) LIMITI DI ATTERBERG

Limite liquido LL = NP

Limite plastico LP = NP

Indice di plasticita' IP = NP

Indice di gruppo IG = 0

Classificazione A-1-a

L'ESECUTORE

BOCCA Dott. Pier Carlo

LOCALITA' **BORGARO Torinese**
 CANTIERE **Cimitero Comunale**
 COMMITTENTE **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

ANALISI CON SETACCI
CON

n. 3

Riferimento: _____

Classificazione: sabbia limosa

Peso del campione analizzato : gr 612 Data prelievo: novembre 91

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale del passante
1 1/2"	38.1				
3/4"	19.1				
3/8"	9.5				
4	4.76	37.80	6.18	6.18	93.82
10	2.00	36.00	5.89	12.07	87.93
20	0.84	28.80	4.71	16.78	83.22
40	0.42	48.80	7.98	24.76	75.24
100	0.149	127.00	20.74	45.50	54.50
200	0.074	136.00	22.22	67.72	32.28
Fondo	—	197.60	32.28	100.00	0.00

NOTE

CLASSIFICAZIONE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BORGARO Torinese

LANTIERE: Area ampliamento cimitero

OGNIFICAZIONE: Pozzetti esplorativi

DATA PROVA: novembre 91 CAMPIONE N.3

PESO INIZIALE (g) 612

GRANULOMETRIA

Setaccio 2 UNI 2332 passante 87.93 %

Setaccio 0.4 UNI 2332 passante 75.24 %

Setaccio 0.075 UNI 2332 passante 32.28 %

LIMITI DI ATTERBERG

Limite liquido LL = NP

Limite plastico LP = NP

Indice di plasticita' IP = NP

Indice di gruppo IG = 0

Classificazione A 2-4

L'ESECUTORE

BOCCA Dott. Pier Carlo

LOCALITA' **BORGARO Torinese**
 CANTIERE **Cimitero Comunale**
 COMMITTENTE **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

ANALISI CON SETACCI

n. 4

Riferimento: _____

Classificazione: _____ sabbia debolmente limosa

Peso del campione analizzato : gr 795 Data prelievo: novembre 91

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale del passante
1 1/2"	38.1				
3/4"	19.1				
3/8"	9.5				
4	4.76				
10	2.00	12.60	1.59	1.59	98.41
20	0.84	28.50	3.58	5.17	94.83
40	0.42	192.02	24.15	29.32	70.68
100	0.149	269.25	33.86	63.18	36.82
200	0.074	186.97	23.52	86.70	13.30
Fondo	—	105.66	13.30	100.00	0.00

NOTE

CLASSIFICAZIONE

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BORGARO Torinese

CANTIERE : Area ampliamento cimitero

UBICAZIONE : Pozzetti esplorativi

DATA PROVA : novembre 91 CAMPIONE N.4

PESO INIZIALE (g) 795

A) GRANULOMETRIA

setaccio 2 UNI 2332 passante 98.41 %

setaccio 0.4 UNI 2332 passante 70.68 %

setaccio 0.075 UNI 2332 passante 13.30 %

B) LIMITI DI ATTERBERG

Limite liquido LL = NP

Limite plastico LP = NP

Indice di plasticita' IP = NP

Indice di gruppo IG = 0

Classificazione A 2-4

L'ESECUTORE

BOCCA Dott. Pier Carlo

CURVA GRANULOMETRICA

LOCALITA'	BORGARO Torinese		
CANTIERE	Cimitero Comunale		
COMMITTENTE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
CAMPIONE N° SONDAGGIO			
PROFONDITA' DI PRELIEVO			
DESCRIZIONE DEL TERRENO Curve granulometriche			
OPERATORE	1	2	3
DATA	2	3	4

	I Ciott.	Z Chieia	Z Sabbia	I Lime	I Argilla	Ø 60%	Ø 10%	U
		22.56	55.3	22.07				
		43.37	54.79	1.84				
		6.18	61.54	32.28				
		1.59	85.11	13.3				

GHIAIA	SABBIA	LIMO	ARGILLA
	GROSSOLANA		
	MEDIA	FINE	

U.S. standard sieve sizes

DIAMETRO DEI GRANULI, mm

Classificazione U.S.B.R. dei suoli e delle terre a grana grossa

SUDDIVISIONI PRINCIPALI		SIMBOLO DI GRUPPO	DENOMINAZIONI	CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE DI LABORATORIO
(+50% del materiale > setaccio 0,075 UNI N. 200) SUOLI E TERRE A GRANA GROSSA				
(+50% della frazione grossa > setaccio 0,4 UNI) GHIAIE		GW	Ghiaie ben assortite, Miscela ghiaia-sabbia, Fini scarsi o assenti	$Cu = \frac{D_{60}}{D_{10}} > 4;$ Non soddisfacente tutte le condizioni di 6W.
		GP	Ghiaie male assortite, Miscela ghiaia-sabbia, Fini scarsi o assenti	Limiti di Atterberg sotto la linea « A » o IP < 4 Sopra la linea « A » con IP compreso tra 4 e 7 occorre la simbologia doppia.
		GM	Ghiaie limose, Miscela ghiaia-sabbia-limo.	Limiti di Atterberg sopra la linea « A » con IP > 4
		GC	Ghiaie argillose, Miscela ghiaia-sabbia-argilla.	$Cc = \frac{(D_d)^2}{D_{10} \times D_{60}} = 1-3$ Non soddisfacente a tutte le condizioni granulometriche per SW.
(+50% della frazione grossa > setaccio 0,4 UNI) SABBIE		SW	Sabbie ben assortite, Ghiaie sabbiose, Fini scarsi o assenti.	Limiti di Atterberg sotto la linea « A » o IP < 4 Con limiti entro la zona a tratteggio con IP compreso tra 4 e 7 occorre la simbologia doppia.
		SP	Sabbie poco assortite, Sabbie ghiaiose, Fini scarsi o assenti.	Limiti di Atterberg sopra la linea « A » con IP > 4
(+50% della frazione grossa > setaccio 0,075 UNI) SABBIE CON FINI SABBIE PULITE		SM	Sabbie limose, Miscela sabbia-limo.	
		SC	Sabbie limose, Miscela sabbia-argilla.	
Determinare le percentuali di sabbia e di ghiaia dalla curva granulometrica. Secondo il % dei fini (frazione passante al setaccio 0,075 UNI): < 5% GW, GP, SW, SP < 12% GM, GC, SM, SC doppia simbologia				

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE SECONDO CNR-UNI 10006, DERIVATA DALLA CLASSIFICAZIONE AASHO DEGLI U.S.A.


	Classi	Terre ghiaio-sabbiose (passante allo staccio mm 0,075: < 35%)				Terre limo-argillose (passante allo staccio mm 0,075: > 35%)				Torbe e terre organiche palustri		
		Gruppo		A 3	A 2		A 4	A 5	A 6		A 7	
		A 1a	A 1b		A 2-4	A 2-5					A 2-6	A 2-7
Caratteristiche per la identificaz. del gruppo	Granulometria % pass. al mm 2 pass. al mm 0,4 pass. al mm 0,075	≤ 50 ≤ 30 ≤ 15	≤ 50 ≤ 25	> 50 ≤ 10	≤ 35				≤ 35			
	Caratt. del pass. al 0,4 mm Limite liquido Limite plastico				≤ 40	> 40	≤ 40	> 40	> 40	≤ 40		≤ 40
	Indice plastico	≤ 6	≤ 6	NP	≤ 10		> 10		≤ 10		> 10	
Osservazioni	Indice di gruppo	0	0	0	0	≤ 4		≤ 8		≤ 12	≤ 16	≤ 20
	Materiali più comuni	ghiaia o breccia event. con sabbia scorie vulcaniche (pomici, pozzolane)		sabbia fine	sabbia (event. con ghiaia o breccia) limosa o argillosa			limi compressibili	argille poco compressibili	arg. fortemente compressibili		
	Qualità portanti (in assenza di gelo)	da eccellenti a buone						da mediocri a scadenti				da scartare
	Azione del gelo	nessuna o lieve			media			molto elevata		media	elevata	media
	Ritiro o rigonfiamento	nullo			nullo o lieve			lieve o medio		elevato	molto elevato	
	Permeabilità	elevata			media o scarsa			scarsa o nulla				
	Caratteri più evidenti	palesi	- Aspri al tatto - Allo stato secco: incoerenti	- Aspri al tatto - La maggior parte dei granuli sono visibili a occhio nudo - Tenacità media o elevata allo stato secco è indice di presenza di argilla				* Prova di scuotimento: positiva - Allo stato secco: incoerenti o poco tenaci - Allo stato umido: non facilmente modellabili	* Prova di scuotimento: negativa tenaci - Allo stato umido: facilmente modellabili			- Color bruno o nero - Aspetto e spesso odore caratteristici - Talvolta fibrosi

* Prova di scuotimento sul passante a 0,4 mm: un campione umido scosso nel palmo della mano diventa lucido in superficie perché soprassaturo; comprimendolo con un dito, scompare il velo lucido attorno al dito.

TIPO DI TERRENO (++)	VALORE MEDIO φ (°) VARIABILITA'	VALORE MEDIO m (-) VARIABILITA'	VALORE MEDIO n (-) VARIABILITA'	VALORE MEDIO R (-) VARIABILITA'
GW	42 (32 ÷ 53)	450 (190 ÷ 940)	0.36 (0.20 ÷ 0.5)	0.68 (0.54 ÷ 0.95)
GP	42 (34 ÷ 49)	1160 (340 ÷ 3860)	0.31 (0.20 ÷ 0.53)	0.80 (0.65 ÷ 0.91)
SP	36 (33 ÷ 49)	740 (180 ÷ 2720)	0.51 (0.20 ÷ 0.67)	0.84 (0.55 ÷ 0.98)
SM SC	35 (29 ÷ 38)	460 (70 ÷ 1000)	0.51 (0.24 ÷ 0.64)	0.72 (0.62 ÷ 0.82)
CL	32 (27 ÷ 35)	70 (20 ÷ 140)	0.90 (0.46 ÷ 1)	0.80 (0.78 ÷ 0.83)
CH (+)	24 (16 ÷ 32)	18 (10 ÷ 50)	0.92 (0.6 ÷ 1)	0.83 (0.65 ÷ 0.96)

(+) CORRISPONDE AL $\bar{\varphi}$ DI PICCO
 (++) UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM DELLA USBR

VALORI ORIENTATIVI DEI PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO LA CURVA SFORZI-DEFORMAZIONI DI FORMA IPERBOLICA - PRIMO CARICO



VALORI DI $\bar{\phi}$ PER VARI TIPI DI TERRENO (navfac - 1971)

ML - limi inorganici, sabbie limose molto fini

SM - sabbie limose

SP - sabbie, sabbie ghiaiose con granulometria uniforme

SW - sabbie a granulometria mista, sabbia ghialosa

GP - ghiaia a granulometria uniforme

GW - ghiaia a granulometria mista, misto ghiaia e sabbia

variazione dei parametri di densità e angoli di attrito interno per i terreni classificati secondo lo schema U.S.C.S.

ORDINE DI GRANDEZZA DELLA PERMEABILITA' SEGNALATA DALLA LETTERATURA

Tab. Alcune caratteristiche dei sedimenti sciolti. Da documenti dell'U.S. Geological Survey.

Tipi di sedimenti	d_{10} mm	n %	n_e %	K m/s
Ghiaia media	2,5	45	40	$3 \cdot 10^{-1}$
Sabbia grossa	0,250	38	34	$2 \cdot 10^{-2}$
Sabbia media	0,125	40	30	$6 \cdot 10^{-4}$
Sabbia fine	0,09	40	28	$7 \cdot 10^{-4}$
Sabbia molto fine	0,045	40	24	$2 \cdot 10^{-3}$
Sabbia siltosa	0,005	32	5	$1 \cdot 10^{-3}$
Silt	0,003	36	3	$3 \cdot 10^{-4}$
Silt argilloso	0,001	38	—	$*1 \cdot 10^{-7}$
Argilla	0,0002	47	—	$*5 \cdot 10^{-10}$

* Valori calcolati.

da CASTANY G.

Tabella ... valori di permeabilità più comuni dei terreni (terre sciolte)


permeabilità (cm/s)	oltre 1	$1 - 10^{-3}$	$10^{-3} - 10^{-7}$	$10^{-7} - 10^{-9}$
ciottoli, ghiaie senza elementi fini		sabbie, sabbie e ghiaie	sabbie fini limi argille con limi e sabbie	argille omogenee
perm.elevata		buona	cattiva	impermeabili

da FRANCI V.


Tabella ... Ordine di grandezza della permeabilità k (espressa in m/s), in base alla classificazione del terreno (Unified Soil Classification)

10^0	10^{-2}	10^{-5}	10^{-9}	10^{-11}
Ghiaia pulita GW, GP	Miscela di sabbia e ghiaia pulita GW, GP, SW, SP, GM	Miscela di sabbia e limo SM, SL, SC		Argille

da BOWLES J.E.



CEDIMENTI DI FONDAZIONI SU SABBIE
(BURLAND ET AL. 1977)




Effetto del costipamento in un rilevato con diversi mezzi compattanti in funzione del numero di passaggi.

ALLEGATO 5

Stralcio di PRG vigente di Borgaro Torinese

STRALCIO DEL PIANO REGOLATORE VIGENTE DEL COMUNE DI BORGARO in scala 1:5000



ALLEGATO 5bis

*Stralcio Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica
del PRG del Comune di Borgaro Torinese*



COMUNE DI BORGARO TORINESE

Provincia di Torino
Regione Piemonte



**VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA
DELLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
ED IN PREVISIONE (variante 4 al P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 7-3973
del 24.09.2001) CON LE CONDIZIONI DI DISSESTO
(Delib. N. 1 del 11.05.1999 Autorità di Bacino del Fiume Po)**

**Progetto definitivo - adeguamento della documentazione tecnica al parere
del Gruppo Interdisciplinare di cui alle D.G.R. n. 31-3749 del 06.08.2001
e n. 45-6656 del 18.03.2003 emesso in data 08.07.2003**

ELABORATO:

**Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica**

Scala 1:5.000

ALLEGATO: Tavola 6.2-DEF

Rif. Circ. 7/LAP:

DATA: novembre 2003

IDROLOGIA - IDRAULICA

essebi INGEGNERIA

Ing. Renato Barra
Ing. Roberta Ruzzon

GEOLOGIA



Dott. Francesco Peres
Geologo


Dott. Geol. Francesco Peres

Geologia-Idrogeologia-Geotecnica-Geologia strutturale

Francesco










Comune di Caselle
Classe IIA



LEGENDA


Fasce Fluviali (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali-Autorità di Bacino del Fiume Po)

Limite tra le fasce A e B		(attuale)		(proposto ex art. 27 c. 3 N.d.A. PAI)
Limite tra le fasce B e C		(attuale)		(proposto ex art. 27 c. 3 N.d.A. PAI)
Limite esterno della fascia C		(attuale)		(proposto ex art. 27 c. 3 N.d.A. PAI)
Limite di progetto tra le fasce B e C				


Elementi di dissesto idrogeologico



Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica




Classe I: porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di pericolosità geomorfologica tali da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche.




Classe II: porzioni di territorio caratterizzate da elementi di pericolosità e rischio moderati individuati da: classe II_a) problematiche di modesto allagamento; classe II_b) problematiche legate ad oscillazioni della falda freatica sino a quote prossime al piano campagna.

Non sussistono limitazioni all'uso urbanistico previa adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio, realizzabili a livello di progetto esecutivo (ai sensi del D.M. 11/03/1988) nell'ambito del singolo lotto edificatorio.




Classe III_a: porzioni di territorio caratterizzate da elementi di pericolosità e di rischio che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. In corrispondenza dei corsi d'acqua minori fascia di rispetto a carattere inedificabile.



Classe III_{b2}: porzioni di territorio caratterizzate da elementi di pericolosità e di rischio tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, individuati in particolare da: a) difese arginali (limite di progetto tra le fasce B e C); b) ricalibratura dell'alveo del Rio Mottone. A seguito della realizzazione delle opere saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. Resta inteso che, nelle porzioni di territorio comprese all'interno del P.S.F.F., in assenza di tali interventi, si applicano le norme di indirizzo alla pianificazione urbanistica individuate per i territori della fascia B dagli artt. 30 e 39 delle N.d.A. del P.A.I..



Classe III_{b3}: fascia di rispetto del reticolo idrografico secondario in aree già edificate.




Classe III_{b4}: porzioni di territorio caratterizzate da elementi di pericolosità e di rischio tali per cui anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.



Classe III_c: porzioni di territorio già edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica.

Rete idrografica secondaria:

 a cielo aperto

 intubata

ALLEGATO 6

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria



CITTA' DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(D.P.R. 10.09.1990, n. 285 – Legge 30.03.2001, n. 130 –
Legge Regionale 03.11.2007, n. 20)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 e alla Legge Regionale 31.10.2007, n. 20ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire in ambito comunale, i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

4. Qualora si ritenga più vantaggioso, la gestione dei servizi cimiteriali può essere affidata a terzi, salvo restando il rispetto del presente regolamento.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

3. Il trasporto funebre, l'inumazione in campo comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e si possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta a cura della ditta incaricata del servizio e sotto la vigilanza del personale incaricato.

ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente punto 1 lettera b).
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone, come di seguito indicate, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico:
 - a) nullatenenti e senza familiari tenuti al mantenimento ai sensi del Codice civile;
 - b) che, pur essendo titolari di beni mobili ed immobili, non abbiano eredi fino al sesto grado o non abbiano nominato alcun erede;
 - c) sconosciute rinvenute nel territorio comunale.
- 2 - Lo stato di indigenza o di bisogno e' certificato su relazione dei servizi sociali.

ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ove ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

ART. 13 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è liberalizzato e non verrà più svolto dal Comune sotto forma di privata.

2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 14 – ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste e tenendo conto di eventuali prescrizioni del medico necroscopo.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 15 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 16 – RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 17 – TRASFERIMENTO DI SALMA SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Il predetto trasferimento, antecedente al funerale, è eseguito in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 18 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale potrà prescrivere le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli potrà dettare le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le eventuali prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 19 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Alla partenza, a garanzia dell'integrità del feretro

e del suo contenuto, dovrà essere apposto un sigillo a cura dell'addetto al trasporto del feretro stesso.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente che nella domanda vengano indicati i dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/1990.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 20 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 21 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 22 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 59.

ART. 23 – RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTO FUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. In merito all'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è fatta salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Settore di Polizia Mortuaria.

CAPO V

ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ART. 24 – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

ART. 25 – SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto, e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) assistenza composizione della salma;
- b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) prelievo da parte di operatori qualificati;
- d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero;
- e) noleggio accessori di base-catafalco, tavolino portafirme ecc. - ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) vestizione e toeletta funebre;
- c) fornitura composizioni floreali;
- d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

ART. 26 – USI FUNEBRI LOCALI

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

4. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

5. L'autofunebre è tenuta all'esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 27 – RAPPORTI CON LE COMUNITA' RELIGIOSE

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 28 – PROCEDURE INERENTI IL SERVIZIO FUNEBRE

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, dando applicazione alle norme sull'autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti e alla corretta informazione dei richiedenti.

3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

4. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

ART. 29 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al *Comune* un'equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.

2. L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.

ART. 30 – TRASPORTI FUNEBRI ESEGUITI DAL COMUNE

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Borgaro è a carico del Comune nel caso di persona non abbiente, qualificata tale con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza, o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio di Polizia Mortuaria nei termini previsti di permanenza nella camera mortuaria o ardente.

ART. 31 – IMPRESA FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.lgs. 31.3.1998 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.

3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.

ART. 32 – CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

ART. 33 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture dell'impresa ammessa a lavorare nel cimitero.

ART. 34 – REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, anche tramite scambi informativi con gli enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

ART. 35 – IDONEITA' DEI MEZZI

1. Gli automezzi debbono possedere le caratteristiche previste dall'art. 20 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e decoro.

ART. 36 – RECLAMI

1. Gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.

2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricezione.

3. Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 37 – ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero sito nel territorio.

ART. 38 – DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.-

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D. P.R. 10.9.1990 n. 285.

6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 39 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 40 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

ART. 41 – AMMISSIONE NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 39, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 42 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie *decennali*.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 43.

ART. 43 – PIANO REGOLATORE GENERALE

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. in applicazione all'art. 139 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.-
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionali);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale – opzionale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le misure nello stesso piano indicate.

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 44 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

2. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

ART. 45 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in

opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto .

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna .

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R 10.9.1990 n.285.

ART. 46 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285

ART. 47 – DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. E' consentita altresì la tumulazione provvisoria in tombe di famiglia e/o loculi per il periodo massimo previsto al comma 3 del presente articolo, previa autorizzazione scritta del concessionario.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 48 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 49 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 50 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura della stessa o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 51 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dagli artt. 52-53 che seguono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocamento di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. E' possibile, previa autorizzazione del responsabile, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare.

8. E' possibile, previa autorizzazione del responsabile, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti a membri della stessa famiglia.

9. E' possibile, previa autorizzazione del responsabile, riunire più resti mortali, divisi in contenitori con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente.

10. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

12. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 52 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.

ART. 53 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 54 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli eventuali oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali

ART. 55 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiale e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 56 – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

1. La materia è disciplinata:

- o dalla legge 30 marzo 2001 n. 130: recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- o dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- o dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;
- o dalla legge regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

ART. 57 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale di stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo predisposto gratuitamente dal Comune, o su modello simile purchè contenente i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale di stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

ART. 58 – IDENTITA' DELLE CENERI

1. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione ultimata, per poter certificare la correlazione tra il cadavere cremato e le ceneri consegnati (Art. 2, comma 3 Legge Regionale 20/2007).

ART. 59 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI E DELLE URNE CINERARIE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri costruiti a norma di legge con materiale idoneo, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti sia i tempi della cremazione.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ART. 60 – CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale di stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione delle salme di cui al primo comma, è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero ed in corrispondenza delle inumazioni e tumulazioni interessate.

ART. 61 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o cellette all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) inumate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazioni a familiare o altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna cineraria sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, inumazione o affidamento ai familiari.

ART. 62 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono attuati nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo articolo 64.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicato a cura dell'ufficiale di stato civile competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Il Comune di Borgaro Torinese prevede come procedura, per l'affidamento di urne cinerarie, la presentazione di un'istanza da parte del parente autorizzato a norma di legge, su modulo predisposto dall'Ufficio di stato civile, contenente:

- a) i dati anagrafici del richiedente e del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna;
- c) il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la conoscenza da parte del richiedente delle norme in materia, soprattutto con riferimento alla responsabilità civile e penale che si assume con l'affidamento dell'urna.

ART. 63 – ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente ed inequivocabilmente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ART. 64 – MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE

1. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata delle dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, come individuato dagli art. 74 e seguenti del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In questo caso, i parenti devono a maggioranza, con atto scritto reso davanti all’ufficiale di stato civile che autorizza l’affidamento o la dispersione delle ceneri, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
- b) dall’esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o di interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a-b-c-d, da personale autorizzato dal Comune.

ART. 65 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cimitero appositamente predisposto all’interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
- b) in natura: nel mare e nei laghi ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi, esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti; in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri abitati ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private: in tal caso la dispersione deve avvenire all’aperto, con il consenso del proprietario e non può dar luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati così come definiti dall’art. 3, comma 1 numero 8 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione o, in mancanza, da personale autorizzato dal Comune.

4. L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato:

- a) la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto;
- b) l’abbandono dell’urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

ART. 66 – LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza tuttavia indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile; nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 67 – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 59.

2. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può anche avvenire per ceneri provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione o estumulazione.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero: in tal caso, è dovuta la tariffa per la provvisorietà, proporzionalmente al periodo di tumulazione.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai famigliari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ART. 68 – CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione ed a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, nei confronti sia del Comune di provenienza, sia di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata neppure temporaneamente ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

ART. 69 – RECESSO DALL'AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente art. 57
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi, sono consegnate al Comune, che provvederà alla loro custodia.

ART. 70 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinché non venga meno il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento dell'urna o di dispersione delle ceneri, viene individuata nel cimitero del Comune un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 71 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, differenziati tra stagione estiva e stagione invernale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 72 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può rilasciare specifico permesso di accesso all'interno del cimitero a mezzo di veicoli.
4. Eventuali altre richieste in occasione del verificarsi di circostanze eccezionali saranno valutate di volta in volta.

ART. 73 – DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, nonché accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino all'esumazione ed all'estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 74 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa affluenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 75 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Settore di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Settore di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 76 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Settore di Polizia Mortuaria potrà disporre il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 55 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 77 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 43, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari o per ceneri, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la persona o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

8. Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera della Giunta Comunale.

ART 78 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 50 anni per gli ossari o per ceneri;
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. La decorrenza per la concessione di cui al punto a) coincide con la data di sottoscrizione dell'atto mentre per le concessioni di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di tumulazione.

ART. 79 – MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione della sepoltura individuale privata, avviene osservando i criteri stabiliti dal presente regolamento Comunale.

2. L'assegnazione della sepoltura individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 77 avviene di norma per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Sono fatte salve modalità e criteri diversi stabiliti dall'Amministrazione Comunale con specifico atto della Giunta Comunale.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero non inferiore al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni medesime.

ART. 80 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 77, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o avente causa, con un'apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. Analoga procedura sarà seguita per l'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, che va comprovata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge dal fondatore del sepolcro e depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 81 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione della sepoltura privata spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

ART. 82 – COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni relative alla costruzione di edicole funerarie impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 91 ed alla esecuzione delle opere relative in conformità ai termini indicati nel regolamento edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., che saranno in quel momento vigenti, salvo proroga e pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detti termini decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 83 – DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da ciascuno di essi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e/o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso

la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 80 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 80, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può avvalersi della facoltà di provvedere alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 80, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 84 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Il Comune prende atto della rinuncia e non rimborsa nulla al concessionario.

ART. 85 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Urbanistica, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 86 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R.10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione della durata di 99 anni di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o aventi causa.

ART. 87 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione,
- b) esumazione o estumulazione;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi .

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 88 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopo di chè il Responsabile del Settore disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 89 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi , decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. Alla scadenza del termine, compiute le predette operazioni, il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti concessi e procederà alle relative nuove concessioni.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 90 – ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 91 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono subordinati al rilascio da parte del Responsabile del Settore del permesso a costruire, previo parere favorevole della Commissione igienico edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore competente.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

ART. 92 – RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. I concessionari sono tenuti al pagamento dell'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, che sarà calcolato dall'Ufficio Urbanistica, in conformità a criteri prestabiliti, al quale dovrà essere consegnata copia della ricevuta di avvenuto pagamento, prima dell'inizio dei lavori.

ART. 93 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. Al termine dei lavori l'impresa dovrà presentare all'Ufficio Ecologia apposita autocertificazione con la quale dichiarerà di aver regolarmente provveduto allo smaltimento dei suddetti materiali indicandone i relativi siti.

ART. 94 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 95 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, debitamente riconosciute dal Responsabile del Servizio.

ART. 96 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 97 - VIGILANZA

1. Il Responsabile del Settore vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. A lavori ultimati, il progettista ed il concessionario committente dovranno presentare all'Ufficio Urbanistica apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 98 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste , per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 99 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per particolari opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 100 - MAPPA

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 101 – ANNOTAZIONE IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 102 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 103 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 102, terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

ART. 104 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, delle concessioni in scadenza.

ART. 105 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il Comune, ai sensi dell'art.113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i., fornisce il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale mediante gestione diretta oppure mediante concessione a terzi.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 106 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli adempimenti di cui all'art. 83, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 107 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi busti, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà sollevata da ogni responsabilità e resterà estranea ad ogni eventuale azione che ne dovesse conseguire.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 108 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è individuato nel Responsabile del Settore nell'ambito del quale è ricompreso il servizio stesso in conformità all'organigramma dell'Ente.

ART. 109 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 110 – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi alla adozione del formale atto di concessione – per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

3. Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.

4. Dall'atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare dal punto di vista amministrativo la situazione esistente.

ART. 111 – NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni di cellette ossario e ceneri, loculi o comunque sepolture private individuali, già rilasciate dal Comune per una durata di anni 50 dalla data di emissione del documento contabile del Comune o dalla data di stipulazione del relativo contratto, si intendono tutte rilasciate per 50 anni decorrenti dalla data della tumulazione.

ART. 112 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenuto nel presente Regolamento entrano in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla stessa data, è abrogato ogni altro precedente atto in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO**
- ART. 2 – COMPETENZE**
- ART. 3 – RESPONSABILITA'**
- ART. 4 – SERVIZI GRATUITI A PAGAMENTO**
- ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

CAPO III FERETRI

- ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**
- ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**
- ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**
- ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**
- ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**
- ART. 13 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI**
- ART. 14 – ORARIO DEI TRASPORTI**
- ART. 15 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI**
- ART. 16 – RITI RELIGIOSI**
- ART. 17 – TRASFERIMENTO DI SALMA SENZA FUNERALE**
- ART. 18 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**
- ART. 19 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**
- ART. 20 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**
- ART. 21 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**
- ART. 22 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI**
- ART. 23 – RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTO FUNEBRI DI PASSAGGIO**

CAPO V

ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

- ART. 24** – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 25** – SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI
- ART. 26** – USI FUNEBRI LOCALI
- ART. 27** – RAPPORTI CON LE COMUNITA' RELIGIOSE
- ART. 28** – PROCEDURE INERENTI IL SERVIZIO FUNEBRE
- ART. 29** – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 30** – TRASPORTI FUNEBRI ESEGUITI DAL COMUNE
- ART. 31** – IMPRESA FUNEBRE
- ART. 32** – CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA
- ART. 33** – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA
- ART. 34** – REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA
- ART. 35** – IDONEITA' DEI MEZZI
- ART. 36** – RECLAMI

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- ART. 37** – ELENCO CIMITERI
- ART. 38** – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
- ART. 39** – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
- ART. 40** – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 41** – AMMISSIONE NEI REPARTI SPECIALI

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 42** – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 43** – PIANO REGOLATORE GENERALE

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 44** – INUMAZIONE
- ART. 45** – CIPPO
- ART. 46** – TUMULAZIONE
- ART. 47** – DEPOSITO PROVVISORIO

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 48** – ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 49** – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 50** – ESUMAZIONE STRAORDINARIA
- ART. 51** – ESTUMULAZIONI

- ART. 52 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 53 – RACCOLTA DELLE OSSA
- ART. 54 – OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 55 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V CREMAZIONE

- ART. 56 – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE
- ART. 57 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 58 – IDENTITA' DELLE CENERI
- ART. 59 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI E DELLE URNE CINERARIE
- ART. 60 – CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE
- ART. 61 – DESTINAZIONE DELLE CENERI
- ART. 62 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 63 – ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI
- ART. 64 – MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O
DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE
- ART. 65 – DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 66 – LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 67 – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- ART. 68 – CONSERVAZIONE DELL’URNA
- ART. 69 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE
- ART. 70 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 71 – ORARIO
- ART. 72 – DISCIPLINA DELL’INGRESSO
- ART. 73 – DIVIETI SPECIALI
- ART. 74 – RITI FUNEBRI
- ART. 75 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI
COMUNI
- ART. 76 – MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

- ART. 77 – SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 78 – DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 79 – MODALITA' DI CONCESSIONE
- ART. 80 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 81 – MANUTENZIONE
- ART. 82 – COSTRUZIONE DELL’OPERA – TERMINI

CAPO II
DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

- ART. 83** – DIVISIONI, SUBENTRI
ART. 84 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO
ART. 85 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE
COSTRUZIONE

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 86** – REVOCA
ART. 87 – DECADENZA
ART. 88 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
ART. 89 – ESTINZIONE

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 90** – ACCESSO AL CIMITERO
ART. 91 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE
PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
ART. 92 – RESPONSABILITA'
ART. 93 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO
ART. 94 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
ART. 95 – ORARIO DI LAVORO
ART. 96 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
ART. 97 – VIGILANZA
ART. 98 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 99** – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O
BENEMERITI
ART. 100 – MAPPA
ART. 101 – ANNOTAZIONE IN MAPPA
ART. 102 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
ART. 103 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI
ART. 104 – SCADENZIARIO DLELE CONCESSIONI
ART. 105 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ALLEGATO 7

Convenzione ASL TO4 per utilizzo camere mortuarie ed obitori



CITTÀ DI BORGARO TORINESE
Provincia di Torino

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 27

OGGETTO : ADESIONE CONVENZIONE QUADRO ASL TO4 PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ED OBITORI.PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** del mese di **marzo** alle ore **17** e minuti **30** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GAMBINO CLAUDIO	SINDACO	P	
BURDISSO FEDERICA	ASSESSORE	P	
CHIANCONE FABRIZIO	ASSESSORE	P	
CASOTTI GIANLUIGI	ASSESSORE	P	
MAURIN MARCELLA	ASSESSORE	P	
SPINELLI LUIGI	ASSESSORE	P	
Totale		6	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **DOTT. ANTONIO CONATO**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 31 del 12/03/2015 del 6° Settore: “Servizi alla Persona – Demografici”, inerente: “Adesione Convenzione quadro ASL TO4 per utilizzo camere mortuarie ed obitori. Provvedimenti.”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

A relazione del Sindaco dr. Claudio Gambino;

Premesso che il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria prevede :

► all’art. 12 che “I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento”;

► all’art. 13 che “I Comuni devono disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali :

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività ;

► all’art. 14 comma 1 stabilisce che :”I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell’ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici,

Rilevato che l’art. 11 comma 1 del DPGR 08/08/2012 n. 7/R , con il quale viene emanato il regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’art. 15 della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 (“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”) recita che “I Comuni, anche avvalendosi delle ASL, sulla base dell’andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie, individuano l’eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture”;

Dato atto che i Comuni che non dispongono dei locali indicati dalla normativa succitata possono rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e sottoscrivere una apposita convenzione quadro che regola l’utilizzo di obitorio e di camere mortuarie site presso i vari Presidi Ospedalieri;

deliberazione consiliare n. 3 dell'11 febbraio 2005, esecutiva, da parte dei Responsabili dei Settori competenti:

in ordine alla regolarità tecnica: *favorevole*

in ordine alla regolarità contabile: *favorevole*

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. DI SOTTOSCRIVERE la convenzione quadro predisposta dall'ASL TO4 – Regione Piemonte – per l'utilizzo dell'obitorio presso la Medicina Legale di Strambino e l'utilizzo delle camere mortuarie site presso gli ospedali di Chivasso, Cuornè e Cirie'/Lanzo;

2. DI DARE ATTO che tale convenzione ha durata quinquennale dalla data dal 1° gennaio 2015, salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo PEC oppure raccomandata a/r;

3. DI ACCETTARE il tariffario allegato alla convenzione di cui sopra;

4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore competente ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della convenzione di che trattasi;

5. DI IMPUTARE il conseguente onere di spesa quantificabile in € 400,00 annuali sul capitolo 5021 ad oggetto "funerali non abbienti" del redigendo Bilancio 2015 e successive annualità (2016/2017/2018/2019), oltre eventuali altre spese accessorie (per utilizzo camere mortuari oltre il 3^ giorno, ovvero per utilizzo di sala anatomica per ispezione cadaverica esterna o per autopsia giudiziaria) quantificabili presumibilmente in € 200,00 e così per un totale annuo pari ad € 600,00 presunti ;

6. DICHIARARE, con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △

- **L'ORIGINALE** della proposta in premessa riportata viene allegata all'originale della deliberazione.

**IL SINDACO
GAMBINO CLAUDIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO CONATO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CRON. REGISTRO PUBBLICAZIONE N. _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO CONATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 - D. Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 E IL
COMUNE DI _____ PER L'UTILIZZO
DELL'OBITORIO SITO PRESSO LA MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO
E PER L'UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE SITE PRESSO I
PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE' E CIRIE'/LANZO
DELL'ASL TO4.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 (di seguito denominata ASL TO4) P. IVA/C.F. 09736160012, con sede legale in Chivasso – To – via Po n. 11 -, rappresentata per il presente atto dal Direttore della S.C. Patrimoniale Dott.ssa Celestina GALETTO, ai sensi della delega disposta con provvedimento del Direttore Generale n. 378, del 17.05.2012.

E

Il Comune di, con sede legale in
P.IVA/C.F..... rappresentata dal nato a
..... il, domiciliato ai fini della presente convenzione
presso la sede dello stesso Comune, Via

PREMESSO

Che, nei casi di decesso più avanti riportati, la competenza del trasporto e della conservazione della salma, è posta dalla legge in carico al Comune in cui è avvenuto il decesso medesimo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

ART. 1

L'ASL TO4 si impegna a concedere, sulla base dell'afferenza territoriale, al Comune di l'utilizzo dell'obitorio sito presso la Medicina Legale di Strambino o l'utilizzo delle camere mortuarie site presso il Presidio di per l'espletamento di tutte le attività di cui agli artt. 12, 13 e 37 del DPR 10.09.1990 n. 285 e s.m.i

ART. 2

L'ASL TO4 garantisce altresì che l'obitorio e le camere mortuarie di cui sopra rispondono a tutti i requisiti imposti dalle specifiche normative al riguardo vigenti e che il personale addetto è in possesso delle richieste qualificazioni professionali, e che adempirà a tutte le funzioni previste dalla succitata normativa nonché a quelle elencate nella circolare della Regione Piemonte del 23.11.2003 n. prot. 16332/294.

ART. 3

L'ASL TO4 assume piena responsabilità, sia civile verso terzi, sia per infortuni eventuali al proprio personale, per le attività da essa espletate in adempimento alla presente convenzione, tenendo indenne il Comune di da dette specie di responsabilità.

ART. 4

Il Comune di si obbliga a rispettare le procedure necessarie ad un corretto espletamento delle funzioni di trasporto di cadaveri all'obitorio o alle camere mortuarie dell'ASL TO4 site presso

Al Comune di, con riferimento alle salme trasportate all'obitorio o alle camere mortuarie dell'ASL TO4 site presso, è concesso l'utilizzo dei seguenti servizi:

- a) Utilizzo strutture obitoriali e camere mortuarie

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

- b) Utilizzo cella frigo
- c) Soggiorno salma
- d) Apertura obitorio e camere mortuarie per visite, secondo gli orari stabiliti e determinati con regolamento interno da ciascuna Direzione competente
- e) Utilizzo sala settoria.

I suddetti servizi possono essere usufruiti nei seguenti casi:

- 1) Deceduti su pubblica via o in luogo pubblico (ad es. a causa di incidenti stradali, a causa di malore ecc...)
- 2) Deceduti al proprio domicilio per cause ignote da sottoporre a riscontro diagnostico
- 3) Deceduti in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerli per il prescritto periodo di osservazione
- 4) Stranieri di passaggio deceduti sul territorio comunale senza assistenza medica
- 5) Salme ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
- 6) Salme di interesse dell'autorità giudiziaria e/o da sottoporre ad autopsia
- 7) Rinvenimento resti ossei, cadaveri depezzati, parzialmente scheletrizzati ecc...
- 8) Altri casi previsti dal DPR n. 285 del 10.09.1990

Il trasporto della salma all'obitorio o alle camere mortuarie più sopra menzionato avverrà tramite l'impresa di onoranze funebri, convenzionata o designata dal Comune, ovviamente nei casi qui precedentemente riportati e purchè la salma medesima sia stata rinvenuta nel territorio del Comune stesso.

ART. 5

Il Comune di dovrà corrispondere annualmente all'ASL TO4 una somma pari ad € 400,00 (quattrocento/00) annue per l'utilizzo dell'obitorio o delle camere mortuarie comprensive dei seguenti servizi:

- a) Utilizzo strutture obitoriali o camere mortuarie
- b) Utilizzo cella frigo
- c) Soggiorno salma per tre giorni consecutivi





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

d) Apertura obitorio o camere mortuarie per visite secondo gli orari stabiliti e determinati con regolamento interno da ciascuna Direzione competente.

La suddetta somma sarà corrisposta su semplice richiesta annuale dell'ASL TO4, entro il 31 Gennaio di ogni anno o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della convenzione per quanto riguarda la prima annualità, e sarà aggiornata annualmente nella misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatisi nell'anno precedente.

Nel caso la salma, fatta trasportare dal comune all'obitorio o alle camere mortuarie dell'ASL TO4, dovesse ivi soggiornare per più di tre giorni è pattuito il pagamento a carico del Comune di € 50,00 per ogni giorno supplementare.

Per l'eventuale utilizzo della sala anatomica per l'ispezione cadaverica esterna è stabilito il pagamento a carico del Comune di € 50,00 per ogni salma.

Per l'eventuale utilizzo della sala anatomica per l'autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico è stabilito il pagamento a carico del Comune di € 100,00 per ogni salma.

Tali costi supplementari verranno corrisposti dal Comune ogni qualvolta si verifichi il caso descritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentata e/o comprovata richiesta dell'ASL TO4.

Il tariffario riassuntivo della casistica e delle relative quote di pagamento è allegato alla presente convenzione.

Nel tariffario stesso sono dettagliate anche le quote di pagamento da applicare ai comuni che non sottoscrivono la convenzione ma che usufruiscono comunque dei servizi sopra elencati e descritti.

ART. 6

La presente convenzione ha durata quinquennale a far data dal salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo PEC/lettera raccomandata a/r. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

ART. 7

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 e il Comune di, ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs. 196/2003, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 8

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo, il foro competente è quello di Torino.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., lì

Chivasso, lì.....

Per il Comune di

IL SINDACO

.....

Per l'ASL TO4

IL DIRETTORE S.C. PATRIMONIALE

Dott.ssa Celestina GALETTO





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Tariffario

per l'utilizzo degli obitori e camere mortuarie site presso i presidi dell' A.S.L. TO4

PRESTAZIONI	TARIFFE	
	COMUNI CONVENZIONATI	COMUNI NON CONVENZIONATI
Utilizzo obitorio/camere mortuarie comprensivo dei seguenti servizi: a) Soggiorno salma sino a 3 giorni consecutivi, b) Utilizzo cella frigo c) Utilizzo strutture obitoriali	€ 400,00 (quattrocento) annuali	€ 200,00 (duecento) per ogni salma
Soggiorno salma in obitorio/camere mortuarie oltre tre giorni consecutivi	€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno supplementare	€ 100,00 (cento) per ogni giorno supplementare
Utilizzo sala anatomica per ispezione cadaverica esterna	€ 50,00 (cinquanta) per ogni salma	€ 100,00 (cento) per ogni salma
Utilizzo sala anatomica per autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico	€ 100,00 (cento) per ogni salma	€ 200,00 (duecento) per ogni salma

Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della documentata e/o comprovata richiesta dell'A.S.L.

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti